



REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29-30 MAGGIO 1998

AGGIORNATO AL CONSIGLIO FEDERALE DEL 26 LUGLIO 2006

DISPOSIZIONI GENERALI

I - Doveri generali

[1] Le società, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

II - Regolamenti

[1] Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso sono deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal C.O.N.I.

Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla F.I.P.

[2] Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della F.I.P.

III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo

[1] Nell'applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

[4] La interpretazione autentica del presente regolamento è di competenza della Corte Federale ai sensi dell'art. 42 comma 3 dello Statuto.

IV – Definizioni (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla F.I.P.

[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

PARTE PRIMA**TESSERAMENTO GIOCATORI****TITOLO I****NORME GENERALI****Art. 1 Tesseramento federale**

[1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla F.I.P.

[2] Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della F.I.P. accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della F.I.P. e le varie disposizioni da questa emanate.

[3] Nel tesseramento, ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per la categoria di appartenenza, con particolare riferimento alle norme relative ai giocatori di categoria giovanile ed a quelli provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero.

[4] Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.

[5] Sono previste deroghe per i tornei e per gli incontri amichevoli secondo la norme di cui alla Parte Seconda - Titolo III.

[6] Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla F.I.P.

[7] Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

[1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.P. quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della F.I.P. allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.

[2] L'«idoneità», documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'«idoneità» alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'«idoneità» alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

[3] E' facoltà della F.I.P. richiedere alle società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.

[4] Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della F.I.P., relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla F.I.P., in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.

[5] Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.

[6] Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della F.I.P., costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005 - delibera n. 2 C.d.P 15/07/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o corriere, o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla F.I.P. ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti farà carico alla società interessata.

[2] Alla presentazione della richiesta di tesseramento, il contributo annuo previsto nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti, sarà addebitata sull'estratto conto della società che tessererà l'atleta.

[3] I moduli sono reperibili presso il sito internet federale.

[4] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.

[5] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.

[6] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.

[7] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.

[8] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.

[9] I giocatori di società rinunciarie che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 14 R.E., rimangono vincolati con la società di appartenenza.

Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori (delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] I giocatori sono tesserati secondo le seguenti categorie:

- a) giocatori di divisione nazionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Nazionali;
- b) giocatori di divisione regionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Regionali o Provinciali.

[2] In base all'età i giocatori si suddividono altresì in:

- a) giocatori seniores;
- b) giocatori di categoria giovanile con le relative conseguenti suddivisioni.

[3] In base alla nazionalità ed alla provenienza, i giocatori sono:

- a) giocatori di cittadinanza italiana;
- b) giocatori provenienti da Federazione o Paese straniero;
- c) giocatori provenienti da Paesi della U.E.

[4] In base alla qualifica, i giocatori si suddividono in:

- a) professionisti;
- b) giovani di serie;
- c) professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero;
- d) non professionisti;
- e) giovani dilettanti.

Art. 4bis Giocatore non professionista (delibera n. 322 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 223 C.F. 15/11/2003)

[1] Sono qualificati "non professionisti" i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.

[2] Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

[3] Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza.

L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.

[4] Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.

[5] Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benessere da parte degli Organi Federali Competenti.

Art. 5 Doppio tesseramento

[1] Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società. Conseguentemente non può sottoscrivere più di un modulo di richiesta di tesseramento.

[2] Nei casi di infrazione il giocatore è passibile della sanzione disciplinare prevista nell'art. 173 R.E.

[3] Il giocatore resta, comunque, vincolato a favore della società che ne aveva titolo.

Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati

[1] Ogni giocatore può partecipare soltanto ai campionati e tornei organizzati per la categoria di appartenenza.

[2] I giocatori di categoria seniores possono prendere parte a gare nei diversi campionati, cui la propria società partecipi, ma tale facoltà termina, per il campionato inferiore, nel momento in cui ciascun giocatore abbia raggiunto il limite massimo di tre partecipazioni effettive a gare di campionati superiori. Ciò vale anche per i Campionati Regionali e Provinciali seniores (Promozione, I Divisione, II Divisione).

[3] Tale limitazione non si applica nei confronti dei giocatori di categoria giovanile i quali possono partecipare, per la sola società di appartenenza, a qualsiasi Campionato Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.

[4] Agli effetti della facoltà prevista nel presente articolo, la sola iscrizione sul referto di gara non determina la partecipazione effettiva alla gara né tale può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa o rinviata o comunque non omologata per qualsiasi motivo.

Art. 7 Passaggi di categoria (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003– delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] E' consentito alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi per tali Campionati delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali entro i termini di scadenza del campionato nazionale per la medesima società.

[2] Il passaggio dalla categoria Regionale a quella Nazionale è consentito per i giocatori sia di categoria senior che giovanile.

[3] La società che intende effettuare il passaggio di categoria deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale il modulo di nuovo tesseramento nazionale, debitamente compilato e firmato.

[4] Per i giocatori minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori come previsto nel modulo di tesseramento.

[5] Alle società è consentito chiedere il passaggio di categoria:

- a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorità, fino al termine del Campionato al quale partecipa la società;
- b) per i giocatori tesserati in sede regionale dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato, nelle date dei tesseramenti suppletivi.

[6] Il passaggio di categoria deve essere richiesto all' Ufficio Tesseramento Nazionale con spedizione a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta effettuata entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intenda utilizzare il giocatore.

[7] Per le ultime due gare delle fasi di qualificazione e durante i play-off/play out, le società partecipanti ai campionati di divisione nazionale non professionistici debbono inviare la documentazione prevista dal presente articolo entro e non oltre il terzo giorno antecedente la gara, utilizzando come mezzo di spedizione esclusivamente ed obbligatoriamente la posta celere, un corriere espresso o la consegna diretta.

TITOLO II

UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI

Art. 8 Uffici competenti al tesseramento (delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Sono competenti al tesseramento:

- a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la F.I.P. in Roma, per il tesseramento dei giocatori di divisione nazionale e per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli 37 e 38 R.E.;
- b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento dei giocatori di divisione regionale

[2] Gli Uffici Tesseramento Regionali hanno competenza a tesserare giocatori esclusivamente per società che abbiano la propria sede e partecipino a campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 9 Casi di tesseramento (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002– delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Il tesseramento per una società affiliata alla F.I.P. avviene in uno dei seguenti casi:

- a) nuovo tesseramento;
- b) tesseramento per rinnovo d'autorità;
- c) tesseramento conseguente a nulla-osta di trasferimento della società di appartenenza;
- d) tesseramento conseguente a nulla-osta di prestito della società di appartenenza;
- e) tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della società di appartenenza;
- f) tesseramento conseguente a rinuncia od esclusione della società dal campionato al quale aveva diritto;
- g) tesseramento conseguente a mancata utilizzazione del giocatore;
- h) tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;
- i) tesseramento conseguente a svincolo per età.

Art. 10 Nuovo tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 292 C.F. 14/02/2004 – delibera n.14 C.F. n.1 del 26/07/2004 – delibera n.178 C.F. 21-22/10/2005)

[1] La richiesta di tesseramento si effettua mediante invio, a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, all'Ufficio Tesseramento competente a norma dell'art. 8 R.E., del modulo di tesseramento e della necessaria documentazione.

[2] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per i giocatori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.

[3] Un giocatore non professionista che si tessera per una società professionistica, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una società non professionistica solo dietro "nulla osta" rilasciato dalla precedente società non professionistica, se diversa. Nel caso in cui detto atleta sia libero da vincolo, al tesseramento dovrà essere allegata una sua dichiarazione che nella stagione sportiva in corso non sia tesserato per altra società non professionistica.

[4] Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare, per la prima volta, un tesseramento nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanili Under 13, 14, 16, 18.

Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile Under 13, 14, 16, 18.

Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori già tesserati per società partecipanti ai Campionati professionistici purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile Under 13, 14, 16, 18.

[5] Il presidente della società richiedente, con la sottoscrizione del modulo, autentica anche la firma del giocatore e di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di minori.

[6] L'Ufficio Tesseramento competente, accertata l'ammissibilità della richiesta, provvede al tesseramento, dandone comunicazione alla società richiedente.

[7] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data di spedizione, con raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, del modulo di tesseramento, da effettuare entro i termini di scadenza annualmente indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] I rinnovi d'autorità nazionale e regionali possono essere effettuati:

a) mediante il sistema FIPonline:

Le società che utilizzano il sistema FIPonline possono effettuare le operazioni di rinnovo d'autorità (e le eventuali connesse operazioni di svincolo e cancellazione dalla lista), tanto per i tesserati nazionali che regionali, utilizzando il sistema stesso senza l'ulteriore invio delle liste LRA – N/R agli Uffici Tesseramento competenti.

Il rinnovo effettuato tramite FIPonline esclude la procedura riportata nel successivo punto b.

b) mediante sistema tradizionale:

1) Le società di divisione nazionale dopo aver controllato i nominativi degli atleti nella "Lista dei rinnovabili" (LR), debbono, entro i termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", a mezzo fax, comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la "Lista dei rinnovabili", i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare.

2) Le società di divisione regionale, dopo aver controllato i nominativi degli atleti, debbono entro i termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" comunicare all'Ufficio Tesseramento Regionale, tramite la "Lista dei rinnovabili" (LR), i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare. Per i giocatori da rinnovare, invece, deve essere inviata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della prima o unica rata richiesta. Gli atleti saranno automaticamente svincolati se, entro i termini di scadenza per il rinnovo non verrà prodotto il relativo versamento.

[2] L'Ufficio Tesseramento competente dopo aver depennato i nominativi degli atleti svincolati, provvede al rinnovo degli altri ed invia alle società lo statino aggiornato per l'anno in corso.

[3] Ove sussista il diritto al rinnovo di un giocatore il cui nominativo risulti omissso dalla "Lista dei rinnovabili" (LR) le società dovranno richiedere l'inserimento dell'atleta aggiungendolo nella sopracitata lista, all'Ufficio Tesseramento competente che, controllati i documenti, provvederà ad inserire il nominativo del giocatore ed ad inviare un nuovo statino.

Qualora non venisse assunta tale procedura, l'atleta sarà automaticamente svincolato.

[4] La "Lista dei rinnovabili" (LR), una volta inoltrata all'Ufficio Tesseramento competente, non può essere modificata.

[5] Il giocatore svincolato ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società nei tempi e con le modalità stabilite dalle D.O.A.

Art. 12 (ex Art. 13) Tesseramento conseguente a trasferimento (delibera n. 235 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F.27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza il nulla osta incluso nel modulo di tesseramento per trasferimento può, sottoscrivendo il suddetto modulo, trasferirsi ad altra società.

[2] La società richiede il trasferimento trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente, il modulo di tesseramento per trasferimento, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.

[4] I giocatori tesserati senior per la prima volta per una società non possono essere trasferiti ad altra società nello stesso anno sportivo, fatta eccezione per quanto previsto dal 4° comma dell'art. 13 e dal 1° comma dell'art. 42 R.E.

Un giocatore di categoria giovanile, tesserato per la prima volta con una società, può essere trasferito o prestatato ad un'altra società.

[5] Il giocatore che abbia preso parte a gare di campionato o ad incontri di qualificazione (art. 112 R.E.) può trasferirsi ad altra società esclusivamente a norma degli artt. 40 R.E. e seguenti per i tesseramenti suppletivi.

[6] La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.

Art. 13 (ex Art. 14) Tesseramento conseguente a prestito (delibera n. 236 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] Ogni giocatore tesserato può essere prestato ad altra società mediante rilascio, da parte della società di appartenenza, del relativo modulo di tesseramento per prestito.

[2] La società richiede il prestito, trasmettendo all'Ufficio Tesseramento competente, il modello di tesseramento per prestito, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] Il mancato rispetto delle formalità impedisce il prestito.

[4] Il prestito può essere concesso solo se il giocatore abbia disputato almeno un campionato con la società di appartenenza salvo il caso che il prestito venga concesso, nei termini ordinari, in favore della società di provenienza.

Il prestito può essere concesso, in caso di risoluzione della comproprietà, anche dalla società che non lo ha utilizzato nell'anno sportivo precedente.

[5] Non può tesserarsi nello stesso anno sportivo per altra società il giocatore che abbia preso effettivamente parte con la società di appartenenza a gare di campionato o a partite di qualificazione (art. 112 R.E.), al di fuori di quanto previsto dagli artt. 40 e 42, 2° comma R.E.

[6] La sola iscrizione a referto non costituisce effettiva partecipazione alla gara.

[7] Al termine di ogni anno sportivo il giocatore torna ad essere automaticamente vincolato per la società di origine sempre che questa provveda tempestivamente al rinnovo di autorità.

[8] Dopo che sia stato presentato o spedito all'Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento per prestito, il giocatore non può trasferirsi, a qualsiasi titolo, ad altra società, compresa la società di origine, a meno che la società per la quale il giocatore è stato tesserato in prestito non rinunci al campionato al quale aveva diritto.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42, 2° comma.

[9] Non sono ammessi prestiti fra le categorie di giocatori professionisti e non professionisti, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8 R.E. - Settore Professionistico.

Art. 14 (ex Art. 12) Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (del. 150/98 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] Nel caso in cui la società non si iscriva al campionato seniores cui aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età prevista da tale categoria, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati. Il provvedimento di mancata iscrizione, di rinuncia o di esclusione, emanato dall'Organismo competente è pubblicato a comunicato ufficiale.

[2] Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i giocatori che ne abbiano facoltà, possono tesserarsi per altra società subito dopo la pubblicazione del provvedimento nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati.

[3] I giocatori già prestati ad altra società, a norma dell'art. 13 R.E. - e che si trovino in una delle condizioni dianzi indicate - possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell'anno sportivo.

[4] Il tesseramento per altra società avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) invio della richiesta alla Commissione Tesseramento Nazionale, con ogni possibile ed opportuna documentazione;
- b) copia, per raccomandata, alla società di appartenenza;
- c) modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società prescelta dal giocatore;
- d) termini di tesseramento non scaduti.

[5] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, alla Commissione Tesseramento Nazionale destinataria dell'istanza, allegando quanto occorrente.

[6] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza la Commissione Tesseramento Nazionale accoglie la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.

Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

[7] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento Nazionale, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[8] La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento Nazionale.

Art. 15 Istanza per il trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 15 (ex Art. 18) Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] La mancata utilizzazione di un giocatore "non professionista" (senior o giovanile) per un intero anno sportivo, purché non sia imputabile a sua colpa, determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza, salvo che questa sia dipesa dal servizio militare ovvero dal servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione, da parte del giocatore, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia essa agonistica che non agonistica.

[2] La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato.

[3] Per ottenere il tesseramento ad altra società, il giocatore deve presentare, nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza la cui copia integrale deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento.

All'istanza deve essere allegato, oltre alla copia della ricevuta della raccomandata di cui sopra, il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta e l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.

[4] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio Tesseramento Nazionale e per conoscenza al giocatore, allegando quanto occorrente.

[5] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza l'Organismo competente provvede al tesseramento come richiesto.

Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

[6] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[7] La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

[8] Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, la società dovrà produrre almeno due solleciti all'osservanza di quanto dovuto inviati al giocatore a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla data fissata per la presentazione della certificazione.

Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell'obbligo da parte del giocatore.

[9] Nel caso in cui la mancata utilizzazione sia dipesa dalla ingiustificata assenza del giocatore ad almeno due gare per le quali era stato regolarmente convocato, la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l'inosservanza mediante lettera raccomandata inviata entro cinque giorni dalla data di effettuazione delle gare.

Tali contestazioni costituiscono prova dell'inadempienza da parte del giocatore.

Art. 16 Tesseramento conseguente al trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)

[1] Il giocatore "non professionista" o di categoria giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

[2] Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando domanda all'Ufficio Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell'anno. Alla domanda va allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta, la documentazione comprovante il diritto al trasferimento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia della domanda e della documentazione e dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.

[3] La Commissione Tesseramento provvede al nuovo tesseramento dando decorrenza come previsto al punto [1]. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione nazionale non professionisti ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (nuovo Art. 15) (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)

[1] Oltre agli accordi relativi al trasferimento, è consentito alle società affiliate stipulare tra loro accordi per l'utilizzo presente e futuro di giocatori, esclusivamente nelle forme previste dal presente articolo. Gli accordi consentiti riguardano:

- a) la comproprietà;
- b) il diritto di riscatto;
- c) il diritto di opzione.

[2] Gli accordi devono essere formalizzati, a pena di nullità su appositi moduli predisposti dalla F.I.P.

[3] Copia dell'accordo deve essere trasmessa alla Lega di appartenenza entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del modulo di tesseramento all'Organo federale competente.

[4] Ove le due società partecipino esclusivamente a campionati regionali o Provinciali, copia dell'accordo dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente.

[5] Le obbligazioni assunte dalle società per essere efficaci devono essere sottoscritte per accettazione dal giocatore interessato, al quale deve essere consegnata copia dell'accordo da lui accettato, oltre che nel caso di minore, dal genitore esercente la potestà genitoriale.

[6] Gli accordi sottoscritti validamente, a norma del presente articolo, hanno efficacia nei confronti della F.I.P. la quale sarà tenuta a tesserare il giocatore per la società che risulterà averne diritto.

[7] Tutte le controversie connesse alla interpretazione ed esecuzione degli accordi previsti nel presente articolo saranno decise da un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 comma 2° dello Statuto.

[8] La F.I.P. predisporrà modelli di tesseramento facilmente distinguibili per i giocatori oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.

Art. 20 Comproprietà

NOTA TRANSITORIA

L'efficacia dell'articolo è sospesa per i campionati professionistici e non professionistici, sia regionali che nazionali, ai sensi della delibera n. 6 del Consiglio Federale del 26 luglio 2006.

[1] E' consentito a due società affiliate concordare tra loro patti che riservino in parti uguali le decisioni sul diritto di utilizzo delle prestazioni di un giocatore.

[2] La durata dell'accordo non deve essere superiore ad anni due con la possibilità di rinnovo per un solo anno, e di due anni nel caso di un giocatore che, al momento del rinnovo, non abbia compiuto il 18° anno di età, sempre previo espresso consenso di tutte le parti interessate.

[3] La firma del giocatore interessato deve essere apposta al momento della costituzione del rapporto ed è condizione di efficacia dell'accordo.

[4] La risoluzione della comproprietà dovrà avvenire entro il 25 giugno di ogni anno sportivo.

[5] Entro tale data le società sportive contitolari del diritto di utilizzazione sportiva del giocatore dovranno comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale l'eventuale accordo intervenuto, indicando la società cui spetta la titolarità esclusiva del giocatore.

[6] Nel caso in cui le società decidessero di prorogare la comproprietà ai sensi del 2° comma del presente articolo, entro il 25 Giugno di ciascun anno sportivo dovranno indicare quale società avrà l'utilizzazione sportiva del giocatore nel successivo anno sportivo.

[7] In caso di mancato accordo la comproprietà dovrà essere definita mediante una proposta, fatta a titolo di indennizzo di preparazione tecnica, che dovrà pervenire in busta chiusa, presso la Lega competente, entro e non oltre il 25 giugno di ciascun anno sportivo.

[8] Il Presidente della Lega, o suo delegato, redigerà il verbale di aggiudicazione ed, entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, comunicherà all'Ufficio Tesseramento il nominativo della società avente l'esclusiva sul diritto al tesseramento del giocatore.

[9] Nel caso in cui le società contitolari non appartengono ad alcuna Lega, la proposta dovrà pervenire, entro il 25 giugno di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale che, a mezzo di Comunicato Ufficiale, indicherà il nominativo della società avente diritto al tesseramento in esclusiva del giocatore.

[10] Nel caso in cui entro il 25 Giugno di ciascun anno nessuna delle società contitolari trasmette la proposta di cui sopra l'atleta potrà presentare richiesta di svincolo alla Commissione Tesseramento.

[11] In costanza di comproprietà il giocatore può essere prestato ad una terza società, con l'assenso delle società comproprietarie.

Art. 21 Diritto di riscatto**NOTA TRANSITORIA**

L'efficacia dell'articolo è sospesa per i campionati professionistici e non professionistici, sia regionali che nazionali, ai sensi della delibera n. 6 del Consiglio Federale del 26 luglio 2006.

[1] La società titolare del giocatore può concedere all'altra società un modulo di prestito con diritto di riscatto.

Quest'ultima diverrà titolare del giocatore alle condizioni che dovranno essere indicate nell'accordo tipo predisposto dalla F.I.P.

[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia e deve essere apposta al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.

Art 22 Diritto di opzione**NOTA TRANSITORIA**

L'efficacia dell'articolo è sospesa per i campionati professionistici e non professionistici, sia regionali che nazionali, ai sensi della delibera n. 6 del Consiglio Federale del 26 luglio 2006.

[1] La società titolare del giocatore può impegnarsi a trasferire il giocatore ad altra società rilasciando a quest'ultima un diritto di opzione da esercitarsi alle condizioni stabilite nell'accordo tipo predisposto dalla F.I.P.

[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia dell'accordo e deve essere apposta al momento dell'esercizio dell'opzione.

TITOLO III**GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE****Art. 23 Disposizioni speciali**

[1] I giocatori che intendono partecipare ai campionati giovanili sono tenuti ad osservare, oltre alle norme previste in via generale per i tesseramenti in relazione alla categoria di appartenenza in quanto compatibili, le disposizioni speciali previste nel presente Titolo, oltre alle indicazioni contenute nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)

[1] All'atto della prima richiesta di tesseramento la società deve allegare il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva di certificazione del giocatore che intende tesserarsi per la prima volta per la F.I.P. e dichiarazione sottoscritta dal giocatore attestante di non essere soggetto a precedenti vincoli per altra società.

[2] La dichiarazione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale e dal presidente della società richiedente il tesseramento, che ne risponde in via solidale.

[3] Ad ogni richiesta, comprese quelle successive alla prima, il modulo di tesseramento deve essere anch'esso controfirmato da chi esercita la potestà genitoriale, ai fini della esclusione di responsabilità sancita dall'art. 123 R.O. Dell'autenticità di detta firma ne rispondono disciplinarmente, in via principale il giocatore ed in via solidale il presidente della società.

[4] La richiesta è comunque efficace ai fini delle norme sul tesseramento.

Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile

[1] Il Consiglio Federale stabilisce nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" la suddivisione dei giocatori di categoria giovanile in base all'età ed alle formule dei campionati.

Art. 26 Tesseramento speciale (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 57 C.P. 23/06/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] I giocatori appartenenti alle varie età nelle quali è suddivisa la categoria giovanile, per i quali non sia possibile richiedere il tesseramento per decorso dei termini, possono ottenere, purché non siano stati mai in precedenza tesserati, un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo od al trasferimento di società.

[2] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari campionati giovanili, per i giocatori che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento dei giocatori di categoria giovanile.

Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (delibera n. 12 C.F. 26/07/2004 – delibera n. 2 C.P. 15/07/2005)

[1] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita, a partire dal quale è consentito tesserarsi per una società affiliata alla F.I.P.

[2] Al termine del primo anno sportivo nel quale è consentito il tesseramento, i giocatori possono essere trasferiti ad altra società solo dietro il rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento da parte della Società di appartenenza.

[3] Tale tesseramento avviene d'ufficio e quindi senza nulla-osta qualora la società richiedente versi alla F.I.P., all'atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile a seconda del campionato cui la società partecipi o della categoria di appartenenza ed il cui ammontare viene annualmente fissato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" e che andrà a beneficio della società di provenienza.

Le società satelliti devono corrispondere un contributo di trasferimento pari al massimo campionato svolto dalla società principale.

La richiesta di cui trattasi potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 Ottobre se il giocatore non ha partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza.

[4] La società che tessererà il giocatore avvalendosi della norma di cui al precedente comma non può trasferirlo per tre anni ad altra società, salvo i seguenti casi:

a) dietro rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento unicamente a favore della società di origine o di una società appartenente a campionato della stessa categoria o di categoria inferiore.

b) a favore di una società appartenente a campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo versato dalla società che aveva in precedenza prelevato il giocatore e quella che avrebbe dovuto versare la nuova società se avesse tesserato direttamente il giocatore prelevandolo dalla società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

[5] Ove il giocatore non si sia tesserato nel primo anno consentito, ma in uno dei successivi, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

Art. 28 Violazione delle norme

[1] La violazione delle norme sull'età delle categorie giovanili, la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile, il mancato rispetto dei limiti fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la falsità nelle dichiarazioni o attestazioni richieste dai regolamenti costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili a norma della parte III del presente Regolamento.

Art. 29 Trasferimento d'autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

TITOLO IV

GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E., GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E.

Art. 30 Giocatori provenienti o provenuti da Federazione o paese straniero non appartenente alla U.E. (EXTRACOMUNITARI) (delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] I giocatori provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero non appartenente alla U.E. possono essere tesserati esclusivamente per le seguenti categorie di società:

a) società di serie professionistiche maschili

b) società di serie A/1 femminile

Art. 31 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI) (delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] Le società maschili, appartenenti al Settore Professionistico della Federazione, possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei Paesi della U.E.

CAPO I

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.

Art. 32 Modalità di tesseramento (delibera n. 89 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 37 Presidente 05/12/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" di giocatrici, provenienti o provenute da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.

Le società partecipanti al Campionato di Serie A/1 Femminile possono tesserare fino ad un massimo di 3 giocatrici provenienti da Federazione Straniera di cui:

- almeno 1 giocatrice Europea tesserabile F.I.B.A.
- massimo 2 giocatrici appartenenti a Paesi Extracomunitari.

Il tutto è subordinato al numero dei visti d'ingresso annualmente assegnato.

Dette giocatrici possono essere iscritte a referto e schierate in campo, anche contemporaneamente, per ciascuna gara. La F.I.P., nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.

Le giocatrici extracomunitarie che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'U.E. di residenza.

Il tesseramento di atlete straniere comunitarie è equiparato, per il Campionato di Serie A1 Femminile, a quello delle atleteextracomunitarie.

Limitatamente all'attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di serie A/1 potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla U.E. in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla F.I.B.A.

Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppa di un'altra società italiana od estera che partecipi ai campionati F.I.B.A.

Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice non venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.

[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate presso la F.I.P. in originale o per fax presso gli uffici della Lega Basket Femminile entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la giocatrice e comunque entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la seconda giornata di campionato.

Le società che non abbiano provveduto al tesseramento delle giocatrici straniere entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non oltre le date previste dall'art. 34 R.E. In tal caso dette atlete non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.

La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla seconda giornata di Campionato.

I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:

- a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed invalidità permanente;
- c) fotocopia leggibile del passaporto;
- d) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente;
- e) copia della ricevuta della raccomandata A/R.

Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento della F.I.P., anche via fax, entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

[4] L'Ufficio Tesseramento della F.I.P. esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax alla Società interessata e alla Lega.

[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E.

I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.

[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.

La F.I.P. comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.

Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui ai comma precedenti dovranno preventivamente avvertire l'Ufficio Tesseramento della F.I.P. entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.

[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 33 Decadenza o inefficacia del tesseramento (delibera n. 229 del 12-13/12/2003 – delibera n. 314 C.F. 14/02/2004 – delibera n. 13 C.F. 26/07/2004)

[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.

[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, e la giocatrice può prendere parte a non più di due gare consecutive di campionato, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione al tesseramento, rilasciata dalla F.I.B.A. su richiesta della F.I.P.

Le gare alle quali hanno partecipato le giocatrici di cui al presente comma, non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento Nazionale non avrà comunicato l'avvenuto tesseramento. Anche in pendenza di omologazione, il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti dall'art. 32 R.E., determina la posizione irregolare della giocatrice (sottoscrizioni e dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura assicurativa, attestazione della Lega).

[4] La revoca dell'autorizzazione della F.I.B.A. comporta la immediata decadenza del tesseramento.

Art. 34 Sostituzione delle giocatrici (delibera n.90 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004 – delibera n. 313 C.F. 20/02/2005)

[1] Fermo restando i limiti stabiliti dall'art. 32 comma 1, le Società possono effettuare tre tagli o tre reintegri. I termini entro i quali le Società possono effettuare tali tagli o reintegri vengono annualmente fissati nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

[2] Per il riutilizzo di una giocatrice già sostituita è sufficiente che la Società faccia pervenire comunicazione, con indicazione della giocatrice sostituita, alla F.I.P. ed alla Lega entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] L'istanza per la sostituzione deve essere rivolta alla Presidenza Federale e la documentazione per il tesseramento deve essere presentata alla Lega per l'immediato inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, con le stesse modalità e termini previsti nell'art. 32 R.E.

[4] In pendenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione non è ammessa l'utilizzazione in gare ufficiali di campionato della giocatrice straniera tesserata in sostituzione della giocatrice sanzionata.

[5] Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.

[6] Resta fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare come da regolamento la sanzione inflittale.

[7] Nel caso di decesso, la Società ha la facoltà di procedere al tesseramento sostitutivo di altra giocatrice straniera, previa autorizzazione della Presidenza Federale da richiedere entro 15 giorni dal verificarsi del luttuoso evento, unendo alla richiesta la relativa documentazione.

Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (delibera n.13 C.F. 26/07/2004)

[1] Le giocatrici provenienti da Federazioni straniere iscritte a referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia o per altre manifestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non tesserate a norma del precedente art. 32 R.E., sono considerate tesserate ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

[2] Le squalifiche eventualmente inflitte vengono scontate nelle successive gare di Coppa Italia, di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali e, in caso di mancato successivo tesseramento, la Società che ha utilizzato la giocatrice non tesserata non potrà utilizzare altra giocatrice proveniente da Federazione straniera per il numero di gare per le quali la giocatrice non tesserata è stata squalificata. Resta comunque fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare la sanzione inflittale se successivamente tesserata anche per altra Società.

Art. 36 Trasferimento delle giocatrici (del. C.P. n. 13/98 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Per le giocatrici provenienti da Federazione straniera qualunque sia la nazionalità, tesserate per una società di Serie A/1 Femminile, non è consentito il prestito nel corso del campionato. Non è, altresì, consentito avvalersi delle norme che disciplinano i tesseramenti suppletivi di cui agli artt. 40 R.E. e seguenti.

[2] Le giocatrici straniere che alla data del 30 giugno di ciascun anno sportivo non siano state ritesserate dalla società di provenienza potranno essere tesserate per altra società, previo rilascio del nulla osta da parte della società di provenienza.

[3] Le stesse giocatrici, in mancanza del nullaosta, non potranno essere trasferite ad altra società italiana per un periodo di tre anni. Trascorso il suddetto periodo, le giocatrici saranno tesserabili senza alcun nulla osta. Qualora l'atleta

straniera ottenga dalla società italiana di provenienza di svolgere attività all'estero, la giocatrice stessa che intenda tesserarsi, prima che siano trascorsi i tre anni previsti, per una società italiana, dovrà ottenere il nullaosta della società italiana di provenienza.

[4] La Legabasket femminile provvede a compilare entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, dandone comunicazione scritta alle società di A1, l'elenco delle giocatrici vincolate dal diritto di trattativa per il trasferimento soggetto a nulla osta, con specifico regolamento della stessa Legabasket Femminile.

[5] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che abbiano perso il diritto a partecipare al Campionato di Serie A1.

[6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione a norma dell'art. 34 R.E.

CAPO II

NORME DI TESSERAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E GIOVANILI DI CITTADINI STRANIERI.

Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera (delibera n. 146 C.F. 26/06/1999 - delibera n. 360 C.F. 16/10/1999 - delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 - delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 - delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 - delibera n. 170 C.F. 28/11/2001 - delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 - delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 - delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003 - delibera n. 57 C.P. 23/06/2004 - delibera n.41 C.P. 18/06/2005 - delibera n. 2 C.P. 15/07/2005 - delibera n.4 C.F. 23/07/2005 - delibera n. 90 C.F. 10/09/2005 - delibera n. 356 C.F. 06/05/06)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali, come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari
- d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- f) certificato di studio o lavoro
- g) nulla-osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti non provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari
- d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- f) certificato di studio o lavoro
- g) dichiarazione sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori in cui si attesta: "di non aver mai giocato in Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e ottenuta conferma dalla Federazione interessata, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o fosse scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

Le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[4] Ai giocatori è consentito di partecipare ai soli campionati regionali. Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschili e Serie D ed al Campionato Under 21 (solo fase regionale), è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del successivo articolo 38 R.E. Per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

Tale norma non sarà applicata per coloro che risultino già tesserati nel primo anno di attività giovanile.

Le Società possono iscrivere a referto un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera.

[5] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[6] Il giocatore che risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico. Altresì, ai giocatori che hanno partecipato almeno a quattro campionati giovanili è permesso, nel quarto anno, partecipare alle fasi finali nazionali.

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[7] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

[8] Si intende di formazione italiana il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

NORMA TRANSITORIA

Per la stagione sportiva 2006/2007, in deroga all'articolo 37 comma [6] le atlete che svolgono per il terzo anno attività giovanile possono partecipare alle fasi finali nazionali.

Art. 38 Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera. (delibera n. 147 C.F. 26/06/1999 – delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 12 C.F. 26/07/2004 – delibera n. 356 C.F. 06/05/06)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali, come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti di cittadinanza italiana non provenienti da Federazione straniera:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza (o, per gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, in sua sostituzione autocertificazione sottoscritta dall'atleta e controfirmata dai genitori);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'atleta, e per i minori controfirmata dai genitori, in cui si attesta: "di non aver mai giocato in Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta conferma dalla Federazione interessata procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti di cittadinanza italiana provenienti da Federazione straniera:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza, rilasciati dal comune italiano di residenza;
- Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido;
- Nulla – osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[4] Per gli atleti tesserati regionali le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, di nuovo tesseramento a seguito di svincolo ecc., sono di competenza degli uffici tesseramento regionale.

[5] Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschili e Serie D ed al Campionato Under 21, è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del precedente articolo 37 R.E.

[6] Per quanto diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II "Uffici Competenti e modalità dei tesseramenti" del presente Regolamento.

CAPO III

TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

Art. 39 Trasferimento all'estero di giocatori italiani non professionisti (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Il giocatore italiano non professionista, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale per il tramite la Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla-osta il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della società di appartenenza.

[2] La partecipazione a competizioni con società straniera, non autorizzata con il suddetto nulla-osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

[3] Qualora tale giocatore desideri successivamente rientrare in Italia:

- a) Deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della società italiana, il relativo nulla-osta alla Federazione estera;

- b) deve tesserarsi con la società di appartenenza a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- c) può tesserarsi per una società non professionistica nel caso in cui la società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- d) può tesserarsi per una società professionistica, ed in tal caso quest'ultima dovrà corrispondere alla società non professionistica per cui il giocatore era tesserato prima del trasferimento all'estero, il premio di addestramento e formazione tecnica secondo le norme vigenti.

TITOLO V

NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI

Art. 40 Limiti di applicazione e modalità (delibera n. 237 C.F. 24/07/1999 – delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", le società partecipanti a campionati nazionali e regionali, possono tesserare giocatori già tesserati per qualsiasi altra società che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) giocatori liberi da vincolo a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E. e quelli svincolati d'autorità, anche negli anni precedenti;
- b) giocatori con modulo di tesseramento definitivo;
- c) giocatori con modulo di tesseramento di prestito;
- d) giocatori di categoria giovanile e senior tesserati regionali dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato Nazionale nel quale si intende utilizzare il giocatore.

[2] I tesseramenti suppletivi disciplinati dal presente Titolo riguardano i giocatori di nazionalità italiana e straniera già tesserati per società affiliata alla F.I.P.

[3] I tesseramenti suppletivi che riguardano i trasferimenti dal settore dilettantistico a quello professionistico potranno effettuarsi previo nullaosta della società dilettantistica titolare del tesseramento.

[4] Per le Società di Serie professionistiche l'istanza di trasferimento dovrà pervenire entro le ore 11:00 alla Lega competente.

Per le Società dilettantistiche i tesseramenti dovranno essere spediti all'ufficio Tesseramento competente esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione), corriere o consegna diretta e dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato.

Ai tesseramenti suppletivi si applicano le norme previste per i tesseramenti in via ordinaria, ove non siano incompatibili con quelle contenute nel presente titolo.

Art. 41 Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato (delibera n. 86 C.F. 18/05/1999 - delibera n. 238 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 356 C.F. 16/10/1999 - delibera n.49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] I giocatori che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato per la società per la quale erano tesserati alla scadenza dei termini ordinari di tesseramento, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., possono chiedere di trasferirsi, entro il periodo indicato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", ad altra società partecipante sia ad un Campionato Nazionale che Regionale di serie diversa, o se della stessa serie, anche nello stesso girone.

[2] I giocatori di categoria giovanile e quelli ammessi al Campionato Under 21 che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato con la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., per una sola volta, entro il 31 dicembre per ogni competizione federale, ad altra società per partecipare ai campionati Under 21 e giovanili anche se la società con la quale vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società cedente. Possono richiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori.

[3] Non è possibile il tesseramento suppletivo per squadre della Categoria Eccellenza per gli atleti che abbiano effettivamente partecipato ai campionati giovanili della stessa categoria.

Art. 42 Ulteriori disposizioni (delibera n. 87 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002)

[1] Possono richiedere il tesseramento suppletivo anche i giocatori che, entro i termini ordinari, siano stati tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli, sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale.

[2] I giocatori tesserati nei limiti ordinari a titolo di prestito per una società sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale, possono essere trasferiti alla società di appartenenza oppure possono essere trasferiti, sempre a titolo di prestito, ad una terza società previo assenso delle altre due società.

[3] Non si possono tesserare più di due giocatori. Si può cedere un numero indefinito di giocatori di categoria giovanile, ma non più di tre di categoria seniores, tra coloro che hanno effettivamente partecipato a gare di campionato nazionale (art. 41 R.E.)

TITOLO VI

TESSERAMENTO DEI GIOCATORI ALLE ARMI

Art. 43 Normativa speciale (delibera n. 239 C.F. 24/07/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Lo Stato Maggiore Aeronautica segnala alla FIP l'elenco nominativo dei giocatori arruolati o in procinto di essere incorporati, che interessano la Rappresentativa FF.AA. con sede presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle (Bracciano).

[2] Detto elenco non potrà essere superiore a 15 elementi complessivamente e sarà trasmesso direttamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale. La rappresentativa FF.AA. provvede a presentare la richiesta di tesseramento sottoscritta dai giocatori.

[3] La trasmissione dell'elenco sostituisce a tutti gli effetti la presentazione del nulla-osta della società di provenienza .

[4] Al termine del servizio militare, il giocatore rientra automaticamente nella società di provenienza, senza che questa debba adempiere ad alcuna formalità, oltre al rinnovo di autorità.

[5] L'elenco potrà essere formato anche più volte e dovrà essere completato entro i termini dei periodi ordinari di tesseramento previsti per il campionato cui la Rappresentativa FF.AA. partecipa.

[6] Per il completamento dell'elenco, la Rappresentativa FF.AA. potrà usufruire del regime dei tesseramenti suppletivi per i giocatori in possesso dello specifico consenso della società di appartenenza o siano liberi da vincoli a qualsiasi titolo.

TITOLO VII

ALTRI TESSERAMENTI

Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati

[1] Al tesseramento, regolato da norme e limitazioni specifiche a ciascuna categoria, conseguono diritti e doveri ed in particolare il diritto alla iscrizione a referto con lo svolgimento delle funzioni connesse ed il dovere di rispettare tutte le norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.

Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo

[1] Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del C.I.A., che vi provvede secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

Art. 46 Tesseramento degli allenatori (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

[2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento, presso lo stesso C.N.A., nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.

La precedente disposizione di cui al comma 3, non si applica agli allenatori tesserati in via esclusiva per società che partecipano ai Campionati Nazionali professionistici e non professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le società satellite esclusivamente per l'attività giovanile. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell'anno sportivo.

Art. 47 Tesseramento dei dirigenti di società (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 275 C.F. 04/02/2006)

[1] I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla F.I.P. con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti Federali. Il tesseramento di Dirigente di società è obbligatorio per il Presidente, il Dirigente Responsabile, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.

Per le Società amministrate da un Consiglio di Amministrazione è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.

Per le Società amministrate da Amministratore Unico è obbligatorio tesserare in qualità di dirigente l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.

[2] Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.

[3] Il Consiglio Federale fissa annualmente la quota di tesseramento dei Dirigenti di Società.

[4] Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della società della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della società o da parte dell'interessato.

Art. 47 bis Divieto di impiego di persone in posizione irregolare in ambito federale (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Le Società non possono avvalersi in ambito federale o sociale di persone sanzionate ai sensi dell'art. 158 R.E.

[2] Nel caso di inibizione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 158 R.E., ove la Società sia comunque legata da un rapporto anche di fatto con la persona sanzionata deve formalizzare la richiesta di tesseramento prima della scadenza prevista dal provvedimento sanzionatorio ed il tesseramento decorrerà da detta scadenza.

Art. 48 Tesseramento dei medici sociali (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Le società possono tesserare uno o più sanitari per le proprie esigenze al fine della iscrizione sul referto di gara.

[2] La richiesta di tesseramento andrà indirizzata all'Ufficio Affiliazioni dalle società partecipanti all'attività nazionale; ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.

[3] Per le società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo (Settore Professionistico).

[4] Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato.

Art. 49 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le società partecipanti ai campionati nazionali per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda all'Ufficio Tesseramento Nazionale, mentre le Società partecipanti a campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Tesseramento Regionale, al fine della iscrizione sul referto di gara.

[2] La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dall'attestato o abilitazione all'esercizio professionale e sarà trasmessa alla F.I.P. – Commissione Organizzativa Sanitaria che, verificatane la conformità, provvederà all'iscrizione nell'Albo predisposto dalla F.I.P.

[3] Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, è soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

Art. 49bis Tesseramento dei preparatori fisici (delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] I preparatori fisici debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

[2] Un preparatore fisico può essere iscritto a referto con squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento presso lo stesso C.N.A., nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Per poter iscrivere a referto un preparatore fisico, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

[3] Il tesseramento del preparatore fisico ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un preparatore fisico tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.

La precedente disposizione, di cui al comma 3, non si applica ai preparatori fisici tesserati in esclusiva per società che partecipano ai campionati professionistici, i quali possono essere tesserati anche per le società satellite esclusivamente per l'attività giovanile. Il tesseramento deve essere dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell'anno sportivo.

TITOLO VIII

TESSERAMENTO PER ATTIVITÀ AMATORIALE

Art. 50 Norme di tesseramento

[1] Per particolari manifestazioni e tornei a carattere ricreativo propagandistico indetti ed organizzati da Organi federali, centrali o periferici, o da società espressamente autorizzate, possono essere tesserati i giocatori che prendono parte a tali manifestazioni se non già tesserati con la F.I.P. o con Enti ed Associazioni convenzionati con la Federazione.

Art. 51 Limiti e modalità del tesseramento

[1] Il tesseramento può essere consentito in favore di una società affiliata partecipante alla manifestazione ed il vincolo contratto dal giocatore è limitato alla sola durata del torneo e decade automaticamente a conclusione della manifestazione.

Art. 52 Competenza

 (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000)

[1] Il tesseramento è di competenza del Comitato Regionale, nel cui ambito territoriale ha svolgimento la manifestazione, il quale rilascia, sui moduli predisposti dalla Federazione, apposita licenza sulla quale deve essere specificata la durata del vincolo e la data di automatica scadenza del tesseramento.

[2] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno l'obbligo di stipulare, sotto la propria responsabilità, polizza assicurativa per infortuni a favore dell'atleta, con massimali non inferiori a quelli previsti dalla Sportass.

TITOLO IX

COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 53 Composizione e funzionamento – trasferito nella Parte Quarta – Contenzioso – Organi di Giustizia – come previsto art. 200 comma 2/f (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

Art. 54 Competenze – trasferito nella Parte Quarta – Contenzioso – Organi di Giustizia – come previsto art. 200 comma 2/f (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

TITOLO X

GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 55 Norme generali

[1] La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.

[2] Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenza di impedimenti, grave mancanza disciplinare nonché determina l'assunzione di adeguati provvedimenti.

Art. 56 Convocazione

[1] Con la convocazione disposta dal Presidente Federale tramite l'Organismo preposto all'attività delle squadre nazionali (Settore Squadre Nazionali), il giocatore convocato diviene di interesse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta rivoltagli.

[2] La F.I.P. riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, tali da impedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi altra gara o manifestazione.

[3] I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.

Art. 56 bis Trasferimento di autorità (delibera n. 282 C.F. 13/09/1999) – **ABROGATO** (delibera n. 320 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 57 Doveri

 (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] A norma dell'art.133 R.O. le società hanno il dovere di mettere a disposizione delle selezioni, indette dai competenti Organi federali, gli atleti per loro tesserati.

[2] Gli atleti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dalla F.I.P. e dai suoi Organi, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo dell'idoneità fisica.

Art. 58 Provvedimenti disciplinari - istanze di revisione

 (Delibera n. 91 C.F. 10/09/2005)

[1] Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo, nonché alle disposizioni generali e particolari impartite a società e giocatori all'atto della convocazione federale nazionale e durante il raduno, sono considerate infrazioni disciplinari e comportano l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi successivi e la competenza relativa è espressamente demandata al Giudice Sportivo Nazionale.

[2] L'atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale, nazionale ed internazionale, per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a 1 anno.

[3] L'atleta che durante l'attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, verrà inibito da ogni attività federale, nazionale ed internazionale, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi.

[4] Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il tesserato colpito dalla sanzione può proporre, senza pagamento di alcuna tassa e nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, istanza di riesame alla Commissione Giudicante Nazionale allegando la documentazione idonea a dimostrare fatti nuovi non precedentemente sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale.

[5] Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a giustificazione un infortunio od altra infermità, non può, comunque ed a prescindere dall'eventuale procedimento disciplinare previsto dai commi precedenti, prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data

della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare del giocatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 R.E.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 59 Preliminari

[1] Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia.

Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 71 R.E., è abilitato a farlo.

[2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità previste dal successivo art. 60 R.E.

[3] Gli interessati, Società, Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

Art. 60 Riconoscimento (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004)

[1] I giocatori, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.

[2] Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.

[3] I giocatori, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato.

Tale facoltà è limitata alla sola gara di campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di campionato, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto il giocatore non sarà ammesso a disputare la gara.

Art. 61 Documenti di identità (delibera n. 532 C.F. 29/03/2001 – delibera n.6 C.P. 02/12/2005)

[1] Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:

- 1) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;
- 2) patente auto;
- 3) passaporto;
- 4) porto di armi;
- 5) licenza di caccia;
- 6) licenza di pesca;
- 7) libretto universitario;
- 8) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
- 9) tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di residenza;
- 10) copia autentica dei documenti sopra elencati

[2] Per i soli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età, sarà ritenuta valida l'autocertificazione di identità vidimata annualmente dal Comitato Regionale o Provinciale della F.I.P.

[3] Gli iscritti a referto sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare.

Art. 62 Posizione irregolare giocatore ed allenatore (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] L'inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e la violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione di giocatori al di sopra o al di sotto di un limite di età, di giocatrici straniere in numero superiore a quello stabilito, di giocatori in prestito, o di allenatori sprovvisti della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di giocatori, di allenatori o di aiuto allenatori.

[2] Qualora l'Organo Federale competente accerti d'ufficio o su ricorso di società avente legittimazione attiva, prima della omologazione della gara, che una società vi ha partecipato con uno o più giocatori, o con l'allenatore e/o l'aiuto allenatore in posizione irregolare, procederà alla omologazione della gara stessa con il risultato di 0-20 in suo sfavore nonché con l'applicazione nei confronti della società in difetto, di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti e dei giocatori soggettivamente ed oggettivamente responsabili della violazione. La società sarà inoltre penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[3] La posizione irregolare conseguente ad inosservanza alle norme relative alle modalità di tesseramento è determinante agli effetti dell'omologazione della gara soltanto se l'atleta o gli atleti in difetto abbiano preso parte effettiva al gioco. Per tutte le violazioni alle norme di tesseramento degli allenatori od in tutte le violazioni alle norme di

partecipazione alle gare contemplate dall'art. 110, con l'eccezione di quella di cui al comma 7 del predetto articolo, la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara.

TITOLO XII

INCOMPATIBILITA'

Art. 63 Incompatibilità (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della F.I.P., gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre non possono essere tesserati come giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali atleti e tecnici eletti ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto e gli ufficiali di campo.

[2] Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. E' fatto divieto, inoltre, a tutti i dirigenti tesserati di essere membri del Consiglio Direttivo di un'altra società compresa la società satellite. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 173 R.E.

[3] Gli allenatori in possesso di tessera GARE non possono sottoscrivere alcun altro tipo di tesseramento.

Art. 64 Eccezioni (delibera n. 400/98 – delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento statuito dagli artt. 44-45-46-47-48-49, sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) giocatore - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento sentito il parere del C.N.A., può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un giocatore od una giocatrice, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre società, purché partecipanti a un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore o giocatrice.

b) giocatore - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente della società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare un giocatore od una giocatrice a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore/giocatrice o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

c) giocatore - arbitro

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di arbitro è consentito fino al 30° anno di età ed in tal caso l'arbitro non potrà dirigere partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua società. Dopo tale età i giocatori non potranno essere tesserati come arbitri.

d) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – giocatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di giocatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come giocatore, o viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o giocatore.

f) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore.

g) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

Art. 65 Sospensione del tesseramento (delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il giocatore può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. Copia della richiesta deve essere inviata anche alla

società di appartenenza. La sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato il precedente inquadramento come tesserato.

Art. 66 Sanzioni

[1] Nei casi di infrazione della presente normativa, i tesserati sono passibili della sanzione prevista dall'art. 173 R.E.

REGOLAMENTO ESECUTIVO
GARE

PARTE SECONDA

GARE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 67 Campionati e tornei ufficiali

[1] La F.I.P., a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i campionati e tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio Federale.

[2] L'anno sportivo federale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono:

- a) la formula dei campionati e tornei ufficiali;
- b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato o torneo;
- c) le tasse e contribuzioni federali;
- d) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli campionati;
- e) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;

f) quant'altro previsto dai regolamenti federali, perché ritenuto utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le società affiliate a cura della Segreteria Federale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo.

[3] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" possono essere modificate, con apposite delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.

[4] Per società interessate si intendono quelle partecipanti ai campionati o tornei ufficiali cui le modifiche si riferiscono.

Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità (delibera n. 401/98)

[1] I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali.

[2] Nei casi espressamente previsti dal presente regolamento quando una gara debba essere omologata con il risultato di 0-20 a carico di una società, la stessa dovrà essere omologata con il risultato conseguito sul campo qualora quest'ultimo sia più favorevole per la squadra avversaria.

[3] Il risultato di parità non è ammesso e se le squadre terminano un incontro con pari punteggio il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità.

Possono essere espressamente previsti casi di ammissione del risultato di parità dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la particolare formula del campionato o del torneo.

[4] Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub iudice non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento competente non avrà comunicato l'avvenuto rilascio del cartellino.

[5] Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

Art. 70 Partecipazione

[1] Ai campionati e tornei ufficialmente indetti ed organizzati dalla F.I.P. possono partecipare solamente Società affiliate, allenatori e giocatori tesserati per la F.I.P.

[2] Deroche ed eccezioni sono consentite per i tornei e gare amichevoli, secondo quanto previsto dall'art.138 R.E.

Art. 70/Bis Società "Campione d'Italia" (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] La Società prima classificata nel Campionato Nazionale Professionistico di Serie A maschile e la Società prima classificata nel Campionato Nazionale A/1 femminile è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

[2] La Società prima qualificata nel massimo Campionato Nazionale maschile non professionistico è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia Dilettanti".

E' autorizzata a fregiarsi sulle maglie di gara, per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

[3] La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 successi tricolori è autorizzata a fregiarsi, eventualmente accanto allo scudetto, della stella d'oro.

Per ulteriori 10 successi tricolori la società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.

[4] La Società prima classificata nella finale nazionale del Campionato giovanile di categoria è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia" .

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni :

a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;

b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;

c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;

d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;

e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.

[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:

f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;

h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;

i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;

l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.

[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000)

[1] E' obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la disputa delle gare dei campionati nazionali, maschili e femminili, e dei campionati regionali indicati nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

[2] La società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione della tessera federale o del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici.

[4] Durante la gara il medico di servizio dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di gioco, ma potrà sedere sulla panchina della società ospitante soltanto se in possesso della tessera F.I.P.

[5] La società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal medico di servizio.

[6] Il mancato riconoscimento del medico di servizio, od il parziale assolvimento ai suoi compiti comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E.

Art. 72bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore (delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] E' obbligatoria la presenza di una ambulanza con defibrillatore durante la disputa delle gare dei campionati professionistici e dei campionati nazionali.

Se l'impianto di gioco è dotato di un proprio defibrillatore con la presenza di personale abilitato all'utilizzo, l'ambulanza può essere priva di defibrillatore.

[2] Il Dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza con defibrillatore e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] La società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.

[4] Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari, od il parziale assolvimento dei compiti loro assegnati comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E.

Art. 73 Campi di gioco

[1] Con l'iscrizione al campionato le società sono tenute a comunicare all'Organo federale incaricato dell'organizzazione del campionato il campo di gioco di cui abbiano la disponibilità, le sue caratteristiche, l'ubicazione e l'Ente proprietario. La società ospitante è tenuta a concordare con l'Ente proprietario la disponibilità dell'impianto per l'intero campionato. La mancata effettiva disponibilità del campo di gioco comporta per la società in difetto la perdita della gara per 0-20. Resta salva la facoltà prevista nel successivo art. 109 R.E.

[2] Il campo deve essere stato omologato a norma dell'art. 74 R.E.

[3] I campi di gioco debbono essere ubicati nell'ambito del territorio comunale, in cui hanno sede le società.

[4] Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.

[5] Gli Organi competenti non possono omologare campi di gioco che non corrispondano ai requisiti e alle misure fissate dal Regolamento Tecnico.

[6] E' in facoltà del Consiglio Federale stabilire ed indicare nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i campionati o tornei per i quali siano necessarie o consentite particolari misure dei campi di gioco e quelli per i quali sia obbligatorio l'uso di impianti coperti.

[7] E' facoltà dell'Organo competente concedere, in via eccezionale ed in casi di comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato in un Comune diverso da quello ove è sita la sede originaria della società.

[8] Gli Organi competenti debbono altresì adottare le delibere più opportune, per garantire la regolarità dei campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di impianti a seguito di scioperi od occupazioni.

Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco (delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n.274 C.F. 04/02/2006)

[1] Per tutti i campionati di Divisione Nazionale, maschili e femminili, il S.A. provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna società utilizzato per le gare dei campionati cui partecipa e con le modalità stabilite dal S.A. stesso.

[2] L'omologazione deliberata dal S.A. ad una società ha valore per tutte le altre società che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.

[3] Per i Campionati professionistici maschili, la Lega competente provvede direttamente all'omologazione, con le modalità stabilite da proprio regolamento.

[4] Per tutti gli altri campionati, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le società richiedenti, con le modalità fissate dal S.A.

[5] L'omologazione ha durata massima di due cicli olimpici per tutte le società che usufruiscono dell'impianto in questione.

Il S.A. dovrà provvedere ad una nuova omologazione:

a) qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia stabilite dalla F.I.B.A.;

b) qualora una società neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un campo omologato da un Organo periferico;

c) qualora scadano i due cicli olimpici.

[6] Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi competenti, sono deferite al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'omologazione del campo.

[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.

[9] Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 81 R.E.

[10] Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.

[11] Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso l'Organo competente all'omologazione ed una copia integrale deve essere a disposizione degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.

[12] Per i provvedimenti emanati dai Comitati Regionali una copia integrale deve essere altresì trasmessa al S.A., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionati.

Art. 75 Efficienza del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] La società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati o tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.

[3] Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo e il commissario speciale regolarmente designati, nonché, nel caso delle procedure speciali relative a gare di play-off per l'assegnazione dello scudetto, fasi finali di

promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio immediato sul luogo delle gare, anche i componenti dell'organo di giustizia.

[4] Nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono precisate le attrezzature principali e di riserva e quelle indispensabili, con riferimento al campionato e al tipo di impianto.

Art. 76 Attrezzature del campo di gioco (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] La società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un' ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa fissate dal Consiglio Federale per ciascun campionato.

[2] Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà essere iniziata o proseguita con le conseguenze previste dall'art. 168 R.E.

[3] Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.

[4] Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" e qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.

[5] Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.

[2] Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[3] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art. 81 R.E.

[4] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.

[5] Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-20, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

[6] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E.

Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara

[1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

[3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo competente per l'organizzazione del campionato o del torneo.

[4] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E.

Art. 79 Irregolarità del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara.

[2] Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata perdente per 0-20.

[3] Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara) (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non imputabili alla società ospitante.

[2] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone dovuto a vento, pioggia a dirotto, terreno sdruciolevole o si verifichi la completa cancellazione della segnatura del campo o un sensibile calo di tensione della corrente elettrica.

[3] La società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.

[4] Qualora sussistono condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello stesso Comune, omologato per il campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla società ospitante. La società ospitante non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[5] Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per il campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due società, farà iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla società ospitante. Non raggiungendo l'accordo fra le società la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le società.

[6] La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.

[7] La gara non disputata o proseguita per il mancato accordo fra le società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.

[8] L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del terreno di gioco prima e durante la gara.

[2] La società che non convalida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 221 R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa, di importo uguale a quella prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.

[3] Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la società controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista.

[4] Nel caso di arbitraggio unico la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.

[5] Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti difformi, prevale quella del primo arbitro.

[6] Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.

[7] Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone anche la restituzione della tassa.

[8] La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara.

[9] Avverso la decisione adottata dagli arbitri o dalla Commissione, secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi del successivo art. 221 R.E., reclamo al competente Organo di giustizia.

[10] La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco

[1] Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.

[2] Le società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato o torneo, ufficiale od amichevole, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.

[3] La società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

[4] Le società sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.

[5] Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art. 83 Incidenti sui campi di gioco (delibera n.150/98 - delibera n. 354 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva della squadre, alla società che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[2] Tale responsabilità può essere accertata d'ufficio.

[3] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.

[4] Alla società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., oltre alle eventuali sanzioni disciplinari.

[5] L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.

[6] Può farsi eccezione a questo principio solo nel caso di applicabilità alle squadre in gara dell'art. 33 R.T.

Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco (delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Le società affiliate alla F.I.P. hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni federali.

[2] I dati relativi alla capienza, calcolata secondo le prescrizioni giuridico-amministrative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di omologazione del campo di gioco.

[3] Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere nazionale che internazionale, i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e i giocatori nazionali, muniti dell'apposita tessera di libero ingresso con bollo SIAE, rilasciata dalla F.I.P. con le modalità e le limitazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Federale.

[4] Le società affiliate sono tenute a consentire il libero ingresso alle manifestazioni da loro organizzate ai rappresentanti della stampa che siano presso di esse accreditati. Deve essere consentito il libero accesso anche ai titolari di apposita tessera rilasciata dal C.O.N.I.

[5] Per tutti i campionati non professionistici con ingresso a pagamento, la società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 10 giorni prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori.

[6] Per tutti i campionati non professionistici con ingresso a pagamento, se la formula del campionato prevede la disputa di una seconda fase, con gare fissate ogni tre giorni, la società ospitata ha diritto di acquistare - almeno 24 ore prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10% della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in vendita nei vari settori, fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dagli organi di pubblica sicurezza.

Art. 85 Accesso al campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara, gli ufficiali F.I.P. designati.

[2] Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei numeri delle tessere rilasciate dagli Uffici Tesseramento competenti.

[3] Le violazioni di cui ai precedenti commi saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 166 comma 1, lettera g) del R.E.

[4] E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E.

[5] All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E.

Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri

[1] La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.

[2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.

[3] Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri, sancito dall'art. 75 R.E.

[4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.

[5] Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a referto.

[6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.

[7] Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.

Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 - delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] In tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore e/o un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con l'allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

[2] Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società muniti di regolare tessera rilasciata dalla Federazione a qualsiasi titolo.

[3] Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.

[4] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 62 R.E. per quanto attiene all'aiuto allenatore, e dall'art. 166 comma g) R.E. per quanto attiene all'addetto alle statistiche.

Art. 88 Percentuale sugli incassi

[1] Le società hanno l'obbligo di versare la percentuale sugli incassi, nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[2] Le società inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste.

Art. 89 Ingiunzione di pagamento (delibera n. 403 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n. 313 C.F. 20/02/2005)

[1] Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla F.I.P., società consorelle, affiliati e Leghe non professionistiche riconosciute.

[2] Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti ingiungeranno alla società inadempiente di produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

[3] Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato dagli Organi federali competenti, ai quali dovrà essere inviato l'originale della documentazione richiesta attestante l'avvenuto pagamento.

[4] Qualora una società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, si procederà nel seguente modo:

- verrà sospesa la disputa della gara successiva al termine fissato per il pagamento,
- la società verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e
- la gara in questione verrà omologata con il risultato di 0-20 a svantaggio della società stessa, con penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 115, 157 e 175 R.E.
- Inoltre, nel caso in cui la società non provveda al pagamento richiesto entro le h. 24 del quarto giorno antecedente la data prevista per la gara successiva cui ha rinunciato, verrà considerata a tutti gli effetti esclusa dal campionato, secondo quanto previsto dall'art. 121 R.E.

[5] Nel caso in cui gli Organi federali competenti, per qualsiasi ragione, non possano accertare tempestivamente l'effettivo incasso di quanto dovuto da parte della società inadempiente, si disporrà la sospensione della omologazione della gara successiva al ricevimento della documentazione richiesta, sino al completamento dell'iter procedurale dell'accertamento.

Qualora l'accertamento abbia esito negativo, la società inadempiente sarà sanzionata secondo quanto previsto al comma precedente.

Art. 90 Colore e numerazione delle maglie (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 233 C.F. 22/07/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 388 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianca) da utilizzare in tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne.

Le società che partecipano ai campionati nazionali, all'atto dell'iscrizione al campionato, in applicazione dell'art. 4.3.3 del Regolamento Tecnico, devono indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.

[2] Le società partecipanti ai campionati regionali e provinciali devono segnalare all'atto dell'iscrizione al campionato il colore della propria maglia di gioco e dovranno richiedere all'Ufficio Gare competente l'autorizzazione per ogni successiva variazione. La squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all'atto dell'iscrizione.

[3] La squadra ospitante, sia essa partecipante a campionato regionale o provinciale, dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie.

Le squadre inoltre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.

[4] L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[5] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.

[6] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:

- dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai campionati nazionali;

[7] Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

Art. 91 Divisa da gioco (delibera n. 355 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n. 391 C.F. 10/06/2006)

[1] In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da non offendere la decenza.

[2] E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o marchi pubblicitari:

- a) sulle maglie di gara - oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale a norma del Regolamento Organico, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non possono superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà eventualmente essere apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla riferita alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di ulteriori due sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del

giocatore e/o della città della società (in caratteri romani). Solo per le società di serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.

b) sui pantaloncini oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;

c) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco, sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

[3] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.

[4] L'utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni previste dal Regolamento Organico e comporta le consequenziali assunzioni di responsabilità.

Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/0472003)

[1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono, altresì, i campionati per i quali è obbligatorio l'uso di un pallone nuovo per ciascuna gara e possono stabilire l'uso di un solo e determinato tipo di pallone per tutto il campionato stesso.

[3] Per gli altri campionati, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara.

[4] Nel caso in cui entrambi i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata oppure un pallone usato, durante la fase di riscaldamento, da una delle due squadre.

[5] Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara non possa avere luogo, sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[6] Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

[7] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero minimo che le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" prescrivono per ciascun campionato, torneo o fase.

[8] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.

[9] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.

[10] Nel corso dell'intervallo tra una ripresa e l'altra, è consentito ai giocatori delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.

[11] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera m) del R.E.

Art. 93 Designazioni arbitrali

[1] I campionati e tornei ufficiali federali, i tornei e le gare amichevoli devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio.

[2] La designazione degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è fatta dagli Organi federali competenti, secondo le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" ed è resa pubblica prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o per affissione nei locali dell'Organo competente.

Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. C.F. 11/9/98 – delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 5 C.P. 22/01/2003 – delibera n. 178 C.F. 22/02/2003 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore o superiore), disponibile e presente sul campo.

[2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di dieci (10) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.

[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo l'arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo.

Art. 95 Ritardo arrivo arbitro (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000) - **ABROGATO**

Art. 96 Mancanza o smarrimento referto (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, in caso di più arbitri, dal primo arbitro.

[2] In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.

[3] In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata col punteggio di 2-0 a favore della squadra risultata vincitrice.

Art. 97 Assenza ufficiali di campo

[1] In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.

[2] Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla F.I.P.

[3] In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della gara, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedervi con persone idonee.

[4] In caso di accertata inadempienza la gara sarà rifissata dall'Organo competente a spese della società ospitante, a titolo di sanzione.

[5] Per le società partecipanti ai Campionati regionali e provinciali la sanzione consiste in un'ammenda pari al doppio della tassa gara.

Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio

[1] Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

[2] La norma quindi si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.

Art. 99 Commissari di campo

[1] La Federazione può designare persone di sua fiducia in veste di Commissari di Campo per assistere a manifestazioni federali, con l'incarico di riferire sul loro andamento, in genere e particolarmente sul contegno del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengono eventualmente sfuggito all'osservazione degli arbitri.

[2] I Commissari di Campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli arbitri.

[3] I Commissari di Campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

[4] Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.

[5] I Commissari di Campo sono designati dagli Organi federali competenti all'organizzazione dei vari campionati. Essi sono designati solo in caso di riconosciuta necessità e possono esserlo su richiesta di una società: in tal caso la spesa relativa è a carico della società richiedente.

[6] Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.

[7] L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con mansioni devolute da altri Organi federali.

[8] L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.

TITOLO II

CAMPIONATI

Art. 100 Ordinamento dei campionati

[1] Il Consiglio Federale stabilisce l'ordinamento dei singoli campionati, il numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.

[2] Ne determina inoltre, con le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la formula di svolgimento, la competenza organizzativa.

Art. 101 Iscrizioni ai campionati - ex art. 102 – (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Le iscrizioni ai Campionati, sia Nazionali che Regionali e Provinciali debbono essere tutte presentate agli Organi competenti, nelle modalità e nei termini previsti dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.

Art. 102 Campionati a partecipazione limitata (delibera n.76 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 101** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Le squadre sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei campionati stessi e dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[2] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale non possono partecipare con altra squadra a nessun altro Campionato Nazionale.

[3] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile non possono inoltre iscriversi al massimo Campionato Regionale maschile.

[4] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano le limitazioni alla partecipazione ai Campionati Regionali ed alle loro fasi per le squadre partecipanti a Campionati Nazionali maschili e femminili.

[5] Le Società neoaffiliate a norma dell'art. 114/bis R.O. possono partecipare esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.

[6] Le Società affiliate che siano costituite secondo il disposto dell'art. 114/bis R.O. e che già disputano competizioni federali, non possono partecipare ad un campionato superiore, allo stesso campionato od al campionato immediatamente inferiore a cui prende parte la società principale.

Art. 103 Squadre aventi diritto (delibera n. 149/98- delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuti presenti l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai campionati giovanili nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI". Le società inadempienti a tale obbligo verranno deferite dal S.A. al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 174 comma 2 R.E. L'organico dei vari campionati viene diramato dall'Organo federale competente attraverso Comunicato Ufficiale nel quale saranno altresì precisati i termini di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare alla F.I.P. per titoli dovuti.

[2] Il Consiglio Federale delibera, sentita la Lega di competenza, su un'eventuale istanza di ammissione ad un Campionato Nazionale non professionistico, di società a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro e per la realizzazione di significativi scopi sociali.

A tale fine il Settore Agonistico dispone annualmente, se del caso per ogni Campionato Nazionale non professionistico, il diritto di priorità rispetto a quanto previsto all'art. 104 R.E.

[3] Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di ammettere una società sportiva ad un Campionato non professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento, avvalendosi della prerogativa di cui all'art. 46, comma 2 lettera a) R.O.

[4] Le società aventi diritto debbono presentare tempestiva domanda d'iscrizione al richiamato Organo competente.

[5] La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo rilasciato dalla Federazione, debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della società.

[6] La domanda deve inoltre essere corredata dal modulo di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione, qualora la società non vi abbia già provveduto e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle tasse dovute ivi compreso il deposito cauzionale ove previsto.

[7] Le domande non inviate nei termini o comunque incomplete, debbono essere considerate come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al campionato.

[8] In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o del corriere.

[9] Nel più breve tempo possibile l'Organo federale competente renderà nota la definitiva composizione del girone o dei gironi.

Art. 104 Classificazione delle riserve (delibera n.77 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 105** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.230 C.F. 10/12/2005)

[1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'articolo 103 del R.E. Pertanto le Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare. La sola fidejussione, o l'integrazione della stessa, per i campionati ove è prevista, dovrà essere presentata entro i 10 (dieci) giorni successivi la comunicazione dell'avvenuto ripescaggio. In difetto l'Organo Federale competente procederà ad un ulteriore ripescaggio.

[2] L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:

a) le squadre meglio classificate delle retrocesse nei vari gironi;

b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;

c) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse dei singoli gironi;

d) nell'eventualità di squadre retrocesse o non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente, consultabile a richiesta, dalle società interessate.

[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l'Organo Federale competente, non appena si rende disponibile un posto nell'organico del girone, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone, dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell'eventuale società appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.

Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in considerazione il criterio della vicinanza geografica.

[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva" devono documentare la disponibilità, nell'ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare. Qualora venisse indicato un campo diverso, lo stesso dovrà essere limitrofo al comune di residenza e localizzato nella stessa provincia. In caso di ripescaggio la società dovrà chiedere, all'Organo Federale competente, unitamente all'accettazione di partecipare al campionato, il trasferimento provvisorio di attività (art. 136 R.O.) per il comune dove è situato il campo di gioco.

Una società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al campionato, verrà sostituita in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.

[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

[6] Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio prima della pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e pertanto la società viene esclusa dalla lista delle squadre riserva.

Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio dopo la pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, non è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e la società resta nella lista delle squadre riserva e può essere oggetto di una ulteriore proposta di ripescaggio.

[7] Prima della pubblicazione a Comunicato Ufficiale dei calendari gara, l'Organo Federale competente, potrà modificare i gironi, sentite le società interessate, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dal reintegro delle squadre rinunciarie o da altre cause.

Art. 105 Riapertura dei termini - ex art. 106 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] L'Organo federale competente ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle società partecipanti.

[2] In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche le società che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 103 R.E.

[3] L'Organo federale competente può altresì delimitare territorialmente l'ammissibilità delle domande d'iscrizione.

Art. 106 Campionati a libera partecipazione - ex art. 104 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Per i campionati a libera partecipazione le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni e ciò in rapporto all'ordinamento dei campionati, deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 107 Squadre della stessa società nello stesso campionato

[1] Per i campionati, o tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa società per tutta la durata del campionato salvo che per le fasi (amministrate dal Settore Giovanile) e le fasi nazionali dei campionati giovanili.

[2] Nel caso in cui una società partecipi allo stesso campionato o trofeo giovanile con più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario. Su specifica richiesta della società interessata le squadre potranno essere inserite in gironi diversi.

[3] Alla finale provinciale verrà ammessa:

a) una sola squadra per società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all'italiana solo tra quattro squadre;

b) due squadre per società se tale finale si svolgerà con un girone all'italiana con la partecipazione di almeno sei squadre.

Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.

[4] Quando ad una finale provinciale o regionale viene ammessa una sola squadra per società, è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa società che hanno partecipato alle fasi precedenti.

[5] Ai fini dell'applicazione di questa regola è vincolante l'iscrizione sul referto di gara.

Art. 108 Rinuncia alla partecipazione - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] La rinuncia di una società a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione ai sensi dell'art. 133 R.O. della F.I.P.: "Doveri delle società" e non conferisce alla società rinunciataria il diritto di partecipazione a campionati inferiori.

[2] Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la società può essere ammessa a partecipare.

[3] In caso di reiezione della domanda la società non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.

[4] La società già iscritta al campionato, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, sia nell'anno sportivo in corso che nel successivo, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando il solo diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.

[5] Sanzioni consequenziali:

a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della società, mentre verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;

b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla società inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la 1^a rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;

c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima

rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;

- d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24:00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al quadruplo di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24:00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari ad otto volte quella stabilita per la prima rinuncia;

[6] E' espressamente consentita la rinuncia al campionato professionistico da parte della società non professionistica promossa alla massima serie. Tale rinuncia deve formalmente pervenire mediante lettera raccomandata, posta celere o corriere da inviare alla F.I.P. ed alla Legadue sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al campionato professionistico.

In tal caso la società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento dei giocatori che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun giocatore a stipulare un contratto professionistico.

Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare (delibera n.393 C.F. 10/06/2006)

[1] Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli campionati, fasi di campionato stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, i gironi, il calendario e l'orario delle gare di tutte le fasi del Campionato.

[2] E' in loro facoltà concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.

[3] Le società per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell'orario di una gara debbono presentare, nei termini e con le modalità previste dalla tabella riportata al comma [8] prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della squadra avversaria. Il contributo stabilito annualmente ed indicato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, verrà addebitato sulle schede contabili delle società.

[4] L'Organo federale competente può disporre d'autorità, sentite le Leghe competenti, anche in mancanza dell'accordo delle Società interessate, le variazioni di data, orario o campo di una gara già fissata o da fissare al di fuori dei giorni, orari e campi già stabiliti.

La valutazione dell'Organo Federale è inappellabile e sarà resa nota immediatamente alle Società interessate.

[5] Gli Organi competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con giocatori convocati per esigenze della Nazionale Militare.

La richiesta di spostamento deve pervenire all'Organo Federale competente entro i tre giorni successivi al Comunicato Ufficiale della convocazione.

[6] Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati nazionali a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la definizione della classifica finale.

[7] Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato nazionale deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega delle società, cui il campionato si riferisce.

[8] TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI NAZIONALI

- **Fino a 60 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)

50% del contributo

- **Da 60 giorni a 20 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)

100% del contributo

"spostamento fuori termine"

- **Da 20 giorni a 7 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)

150% del contributo

- **"spostamento d'urgenza"Ultimi 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)**

(*)200% del contributo

TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI NAZIONALI

- **Fino a 60 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)

50% del contributo

- **Da 60 giorni a 10 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)

100% del contributo

- **"spostamento d'urgenza"Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)**

(*)200% del contributo

(*)verrà valutata, se documentata, l'eccezionalità o la causa di forza maggiore.

Art. 110 Partecipazione di giocatori a gare (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] E' fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita.

- [2] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiore di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
- [3] E' fatto obbligo alle società di iscrivere a referto atleti "under" nel numero stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti "over" più del numero stabilito.
- [4] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero di giocatori superiore a 10 ad eccezione dei campionati nei quali sia esplicitamente indicata la possibilità di iscriverne un numero maggiore.
- [5] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto in altri campionati giocatori/trici che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai campionati giovanili di categoria.
- [6] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto tesserati (giocatore, allenatore, aiuto allenatore), colpiti da provvedimenti di squalifica.
- [7] E' fatto divieto alle società partecipanti ai campionati di serie A1 femminile di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di atlete, tesserate come straniere, rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
- [8] Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 62 R.E.

Art. 111 Classifica

- [1] La classifica nei campionati è stabilita per punti: per ogni gara alla squadra vincente sono attribuiti due punti ed alla squadra perdente non spetta alcun punto.
- [2] Per ogni partita omologata con il risultato di 0-0 o di 0-20 non acquisito sul campo, la società è penalizzata di un punto in classifica, ad eccezione dei casi specificatamente previsti negli artt. 75, 77 e 96 R.E.

Art. 112 Norme per le qualificazioni (delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001)

- [1] Ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, procedere a qualificazioni fra le squadre appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di campionati, gli Organi federali competenti emaneranno di volta in volta i criteri relativi alla formula, allo svolgimento di dette qualificazioni, ed alla composizione della Commissione Esecutiva delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo, all'assunzione dei provvedimenti disciplinari e quant'altro previsto e delegabile.
- [2] Le fasi di campionato, previste dalla formula con la concentrazione di squadre in campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della Commissione.
- [3] Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare all'Organo federale competente una relazione, in duplice copia, ed allegare verbali, referti ed eventuali tasse ed ammende riscosse.
- [4] Ove al termine della qualificazione o del concentramento vi sia parità di punteggio in classifica, si deve applicare in via definitiva l'art. 113 R.E.
- [5] Nelle competizioni giovanili che si concludono con la Finale Nazionale è obbligatoria la partecipazione, di un dirigente di ogni società ammessa, alla 1^a riunione organizzativa come disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile.

Art. 113 Precedenze in classifica in caso di parità (delibera n. 148 C.F. 26/06/1999)

- [1] Per stabilire l'ordine delle precedenze, anche in caso di assegnazione di un titolo o per la promozione diretta a campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di campionato o fase o gruppo, si dovranno applicare i seguenti criteri:

A - PARITÀ TRA DUE SQUADRE

- 1) In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.
- 2) Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.
- 3) Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del campionato o fase o gruppo.

B - PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE

- 1) In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.
- 2) Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.
- 3) Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del campionato o fase o gruppo.

C - GARE DI PLAY-OFF O PLAY-OUT

Qualora, nel corso dei play-off o play-out, entrambe le squadre risultassero responsabili di incidenti sui campi di gioco, con conseguente applicazione dell'art. 83 c. 1 R.E., ai fini della individuazione della squadra vincitrice, la precedenza sarà attribuita alla squadra che ha conseguito o conseguirà il maggior numero di vittorie o, in caso di uguale numero di vittorie, alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, nelle gare disputate o da disputarsi.

[2] Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più squadre, la parità sussista per due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i criteri indicati al precedente punto A. Nel caso sussista una parità tra tre o più squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.

[3] Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta parità, si terrà conto del numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la precedenza alla squadra che risulti aver commesso il minor numero totale di falli negli incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di riscontrata parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del campionato o fase o gruppo.

[4] Nel caso particolare in cui solo tre squadre partecipino ad una competizione e la situazione di parità non possa essere risolta usando i criteri elencati ai punti A e B, la precedenza verrà attribuita alla squadra che abbia segnato il maggior numero di punti.

[5] Nel calcolo di qualunque Quoziente Canestri dovranno essere prese in considerazione oltre alla parte intera, le prime quattro cifre decimali.

Art. 114 Cauzione (delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Le società che iniziano la disputa di un campionato assumono il preciso impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno la FIP e/o, tramite apposita delega, le Leghe non professionistiche riconosciute, richiedono alle società, con l'iscrizione al campionato, il deposito di una cauzione la cui entità viene fissata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 115 Rinuncia preventiva alla disputa di una gara - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] La società che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di campionato verrà sanzionata con la perdita della gara stessa per 0-20 e subirà la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E. Inoltre sarà tenuta al pagamento all'Organo federale competente dell'ammenda prevista per la rinuncia dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" nonchè degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 127 o 128 R.E.

Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo (del. n.149 C.F. 26/06/1999) - ex art. 122 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[2] Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0 con la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[3] La o le società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la rinuncia.

[4] Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque giocatori, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se a causa della mancata presentazione di documenti idonei una squadra non è in grado di schierare cinque giocatori, la gara non potrà avere inizio.

La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia a gara".

La società inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara per 0-20, senza ulteriori sanzioni e ammende.

[5] Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.

[6] Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio.

Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative. Tale comunicazione non esime comunque la società dall'osservanza di quanto previsto nel precedente capoverso.

[7] L'Organo o l'Organismo di Giustizia competente valuterà se sussistono o meno le cause per tale riconoscimento.

[8] Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore la mancata o ritardata presentazione in campo di una squadra se questa si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione; salvo che si tratti di squadre che utilizzino gli aeroporti indicati nelle disposizioni organizzative annuali.

Art. 117 Riconoscimento della causa di forza maggiore - parte ex art. 122 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n.180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla società interessata mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara.

[2] La motivazione deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, posta celere o corriere da spedirsi entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

[3] L'Organo competente decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando comunicazione del provvedimento adottato alle società interessate.

[4] Avverso detto provvedimento, le società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste nella Parte IV, Titolo III del presente Regolamento.

Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.

[2] La gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Per il suo ritiro la squadra verrà penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., ma non sarà tenuta al pagamento di alcuna ammenda.

Art. 119 Inferiorità numerica - ex art. 124 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.

[2] La gara verrà omologata col risultato di 0-2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.

Art. 120 Ritiro durante il campionato - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002)

[1] Una società che si ritiri durante lo svolgimento di un campionato commette una grave violazione all'art. 133 del R.O.. Tale ritiro comporta l'esclusione della società dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella stessa stagione che in quella successiva, ad eccezione dei campionati a libera partecipazione. Inoltre la società è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre alle sanzioni disciplinari che verranno assunte nei confronti dei dirigenti responsabili.

Art. 121 - Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare - ex art. 120 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002)

[1] Una società nel corso di un campionato non può avvalersi di più di una rinuncia. Alla seconda rinuncia, considerata in base a quanto previsto dagli artt. 115 - 116 - 118, viene esclusa dal campionato, è considerata ritirata dal campionato (art. 120 R.E.) ed è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre all'assunzione di provvedimenti disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili.

[2] La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.

[3] Nelle fasi di campionato disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.

A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal campionato.

Art. 122 Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi - ex art. 121 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002)

[1] La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come il ritiro dal campionato, e comporta:

- a) la perdita della promozione o l'automatica retrocessione al campionato inferiore;
- b) la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale;
- c) lo scioglimento del vincolo dei giocatori ai sensi dell'art. 14 R.E.;
- d) l'esclusione dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella stessa stagione sportiva sia in quella successiva ad eccezione dei campionati a libera partecipazione;
- e) il pagamento di una ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la prima rinuncia.

[2] Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, semprechè sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente.

Art. 123 Ritiro definitivo - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] In caso di ritiro definitivo di una società, determinato da quanto previsto dagli artt. 120 e 121, l'Organo federale competente all'omologazione si atterrà alle seguenti norme:

- a) se questo avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno tutte le partite disputate vengono annullate;
- b) se questo avviene dalla prima giornata del girone di ritorno in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.

Art. 124 Rimborso delle spese di viaggio - ex art. 126 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] Per i campionati e/o per le loro fasi, le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi a eventuali rimborsi dovuti nelle ipotesi di cui agli artt. 125-126-127- 128- 130 R.E.

Art. 125 Indennizzi per assenza di arbitri - ex art. 127 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)

[1] Non effettuandosi la gara di campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi dell'art. 94 R.E., la società ospitante non dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso di cui all'art. 124 R.E.

[2] L'Organo federale competente all'organizzazione determinerà, in relazione alla serie, al campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art. 124 R.E., le voci di spesa da rimborsare alle due società interessate.

[3] I rimborsi arbitrali per il nuovo incontro rimangono a carico dell'Organo federale competente e le società debbono versare una sola tassa gara, valida sia per l'incontro precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.

Art. 126 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo - ex art. 128 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] Non effettuandosi, o non potendosi portare a termine, la gara di campionato per irregolarità o impraticabilità del campo la società ospitante dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso delle spese di viaggio.
- [2] Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art. 124 R.E. senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla società ospitante alla società ospitata, all'atto dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o non portata a termine. La società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 129 R.E.
- [3] La tassa gara deve essere nuovamente versata dalla società ospitante, restandone esentata la società ospitata.

Art. 127 Indennizzi per assenza squadra ospitante - ex art. 116 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] La squadra ospitante che non si presenta in campo o comunque non inizia la gara deve corrispondere alla squadra ospitata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e liquidabili secondo i parametri fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
- [2] Tale rimborso non è dovuto nel caso di rinuncia preventiva, purché tempestivamente comunicata sia all'Organo federale competente sia alla società ospitata.

Art. 128 Indennizzi per assenza squadra ospitata - ex art. 117 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] La squadra ospitata che rinunci alla disputa della gara, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza maggiore, deve corrispondere alla squadra ospitante, ove richiesto, un importo pari alle spese di organizzazione effettivamente sostenute e documentate, ed è inoltre tenuta al pagamento di una somma pari a quattro volte il massimale della multa previsto per il campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La società che si ritiene danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento entro dieci giorni dalla data della gara non disputata. Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Copia della richiesta del risarcimento dovrà essere inviata per conoscenza all'Organo federale competente, il quale è tenuto a dirimere eventuali controversie in ordine alla corretta determinazione delle spese di organizzazione.

Sono riconosciute quali spese di organizzazione:

- a) affitto ed allestimento del campo di gioco;
- b) eventuali oneri erariali e diritti SIAE corrisposti.

- [2] Il rimborso delle spese e l'ammenda non sono dovuti nel caso di mancata presentazione in campo per cause di forza maggiore ritenute valide dall'Organo federale competente all'omologazione della gara o dagli Organi giudicanti di primo o di secondo grado.

Art. 129 Esclusione dalla partecipazione a gare - ex art. 118 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

- [1] Le società sono tenute a liquidare le ammende e gli indennizzi previsti dai precedenti artt. 115-116-120-121-122-126-127-128 entro quindici giorni dalla decisione del competente Organo federale.
- [2] In caso di mancata ottemperanza a tale tassativa prescrizione le società inadempienti verranno sanzionate dal competente Organo federale con l'immediato divieto di partecipazione a gare ufficiali e, se vi prendono parte, la gara verrà omologata con il risultato di 0-20 in suo sfavore o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Tale divieto avrà efficacia fino alla data del versamento delle somme dovute sia alla FIP sia alla società creditrice. Quest'ultime dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta liquidazione di quanto loro dovuto all'Organo federale competente.

Art. 130 Ripetizione di gara annullata - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

- [1] L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata e le relative spese sono di competenza della società ospitante.
- [2] L'Organo Giudicante Federale che sancisce l'annullamento di una gara deve inoltre stabilire gli eventuali indennizzi a norma dell'art. 124 R.E. e, nel caso in cui ne disponga la ripetizione, l'eventuale pagamento, da parte di entrambe le società, o da parte di una sola di esse, di una seconda tassa gara.

Art. 131 Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo

- [1] Per la disputa di gara su campo neutro, a seguito di squalifica del campo di gioco (art. 154 R.E.), l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
- [2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
- a) in caso di ingresso libero saranno a carico della società ospitante;
 - b) in caso di ingresso a pagamento l'incasso, dedotte le spese, spetterà alla società ospitante.

Art. 132 Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali

- [1] In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle disposizioni organizzative annuali, l'Organo federale competente all'organizzazione della gara delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento, affidando all'Organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.
- [2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
- a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'Organo federale competente all'organizzazione della gara;

b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra le società partecipanti.

TITOLO III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

Art. 133 Organizzazione

[1] I tornei e le gare amichevoli possono essere indetti e organizzati dagli Organi federali centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali e Comunali, Delegati Comunali) e dalle società affiliate.

[2] Nei Tornei indetti da altri Enti, uno dei componenti il Comitato Organizzatore dovrà essere un delegato del Comitato Regionale competente per territorio.

Art. 134 Autorizzazioni ed Organi competenti (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] Le associazioni e società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro che intendono organizzare tornei e gare amichevoli, debbono ottenere la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti, come di seguito riportato:

- per i tornei e gare a carattere internazionale e per i tornei a carattere nazionale tra società, la richiesta dovrà essere diretta all'Ufficio Coordinamento Tornei della F.I.P.
- per i Tornei nazionali ed internazionali di categoria giovanile, la richiesta d'autorizzazione dovrà essere rivolta al Settore Giovanile della F.I.P.
- per gli incontri fra società appartenenti a diversi Comitati Regionali la richiesta d'autorizzazione dovrà essere rivolta al Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro.
- per i tornei a carattere regionale e per gli incontri fra società appartenenti allo stesso Comitato Regionale, ma di diversa provincia, la richiesta dovrà essere diretta al Comitato Regionale che provvederà alla concessione della relativa autorizzazione.
- per i tornei a carattere provinciale o comunale e per gli incontri fra società appartenenti alla stessa provincia o comune, la richiesta dovrà essere diretta al Comitato Provinciale o al Comitato Comunale che provvederà alla concessione della relativa autorizzazione, dandone comunicazione all'Organo federale immediatamente superiore.

Art. 135 Autorizzazioni e richieste (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

Abrogato

Art. 136 Modalità procedurali (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] L'autorizzazione di cui all'art. 134 R.E. deve essere richiesta con il seguente anticipo:

- a) 30 giorni per i Tornei Internazionali e Nazionali;
- b) 20 giorni per i Tornei Giovanili e Regionali.

[2] Le richieste di autorizzazione per le gare amichevoli devono pervenire all'Organo o all'Ufficio competente almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.

[3] Le richieste di autorizzazione per i tornei devono essere corredate da:

- a) regolamento del torneo con l'indicazione della formula di svolgimento, del numero minimo e massimo dei giocatori ammessi per squadra e i limiti di utilizzazione di giocatori di altre società;
- b) indicazione, ubicazione e caratteristiche dei campi di gioco;
- c) eventuali facilitazioni a favore delle squadre partecipanti;
- d) elenco nominativo dei componenti il Comitato Organizzatore.

[4] Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del torneo, devono essere inoltre comunicati all'Organo o all'Ufficio competente la sede, il giorno e l'ora della prima riunione della Commissione Esecutiva in campo, alla quale devono assistere gli arbitri designati e l'elenco definitivo delle squadre partecipanti.

[5] All'Organo o all'Ufficio federale competente è riservata ampia facoltà di richiedere determinate variazioni su quanto previsto e programmato dall'Ente organizzatore del torneo e, in caso di non accettazione delle stesse, di non autorizzare il torneo.

[6] Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo, agli arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Consiglio Federale.

Art. 137 Suddivisione

[1] I tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali di cat. A) e di cat. B), Giovanili Nazionali o Internazionali, Regionali.

[2] La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere internazionale.

[3] I Tornei Nazionali di cat.A sono quelli ai quali partecipano almeno due squadre - anche della medesima regione - di Serie A maschile, mentre i Tornei Nazionali di cat.B sono tali se vi prendono parte almeno due squadre di Serie B/Eccellenza o B/maschile oppure due squadre di A/1 o A/2 femminile.

[4] Per Tornei Giovanili Nazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre italiane di regioni diverse, composte da giocatori delle categorie giovanili.

Per Tornei Giovanili Internazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre di società italiane e straniere.

I Tornei Giovanili Internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere composte da giocatori/trici delle categorie giovanili, sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile.

[5] Tutti gli altri tornei sono da considerarsi regionali.

[6] Qualora un torneo non sia organizzato direttamente da un Organo federale, la società o l'ente che lo organizza oltre a quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono tenuti al versamento alla F.I.P. Roma di una tassa fissa il cui importo viene stabilito nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 138 Partecipazione (delibera n.150 C.F. 26/06/1999 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Ai tornei autorizzati dalla Federazione e alle manifestazioni della Lega Nazionale Pallacanestro e LegA Basket Femminile (Coppa Italia LNP, Coppa Italia Lega Femminile e rappresentative di Lega) possono partecipare squadre di società affiliate, rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da giocatori tesserati, nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dalla F.I.P. con particolari convenzioni.

[2] I giocatori possono partecipare ad un torneo con una società diversa da quella per la quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:

a) il regolamento del torneo contempli tale possibilità;

b) la società di appartenenza non partecipi al torneo, escluse le manifestazioni delle Leghe;

c) il giocatore sia munito del relativo temporaneo nulla-osta, dichiarazione rilasciata dalla società di appartenenza con allegata fotocopia dello statuto, se il giocatore è svincolato dichiarazione della società che utilizza l'atleta, in via transitoria per la manifestazione, con firma di accettazione da parte dell'atleta, da consegnare alla Commissione Esecutiva in campo o all'Organo competente all'organizzazione.

[3] Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la farà pervenire, unitamente al referto di gara, all'Organo federale competente.

Art. 139 Commissione esecutiva, commissari (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo composta da un Presidente, due componenti, di cui uno designato dal C.I.A., un Segretario senza diritto a voto.

[2] I Tornei Nazionali, di cat.A e B, Giovanili Internazionali, Nazionali e Regionali, sono diretti da un Commissario.

[3] Per i Tornei Internazionali la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari, è affidata all'Ufficio Coordinamento Tornei, per i Tornei Nazionali di categoria A e B, la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari è affidata, su incarico dell'Ufficio Coordinamento Tornei, al Comitato Regionale competente per territorio, mentre il rappresentante C.I.A., qualora previsto, è nominato dal C.I.A. di Roma. Per i Tornei Giovanili Nazionali ed Internazionali cui partecipano squadre di società italiane e straniere, la nomina del Commissario è affidata, su incarico del Settore Giovanile della F.I.P., al Comitato Regionale competente per territorio.

[4] Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo e il Commissario rappresentano la Federazione a tutti gli effetti.

Art. 140 Compiti della Commissione Esecutiva e dei Commissari (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] Alla Commissione Esecutiva in campo ed ai Commissari sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il torneo;

b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;

c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo della posizione dei giocatori, compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo nulla-osta;

d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del torneo;

e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'art. 120 R.E., ove non diversamente previsto dal regolamento del torneo.

Art. 141 Ratifica del torneo (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Al termine del torneo, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, o il Commissario, debbono inoltrare all'Organo o all'Ufficio che ha concesso l'autorizzazione una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, con allegati i comunicati ufficiali e relativi verbali delle omologazioni e deliberazioni ed i referti delle gare.

[2] La ratifica ufficiale del torneo è di competenza dell'Organo o dell'Ufficio Federale che lo ha autorizzato, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.

Art. 142 Orario delle gare, rinuncia o ritiro (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)

[1] Non è applicabile per i tornei, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 116 R.E. e non è, pertanto, ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.

[2] Non si applicano inoltre le norme previste dall' art. 110 R.E.

[3] La rinuncia od il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal torneo con le ammende e penalità previste dal regolamento del torneo.

Art. 143 Reclami Giuria d'Appello

[1] I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti alla Commissione Esecutiva in campo nelle forme e nei termini previsti dal regolamento del torneo.

[2] Nei Tornei Nazionali, Regionali, Giovanili, non sono ammessi reclami basati su errori tecnici, irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.

[3] All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle società impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti dagli stessi.

[4] Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva.

[5] I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti dai supplenti ove nominati. In mancanza la Giuria d'Appello è composta dagli altri tre componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art. 143 bis (ex 140) Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del torneo.

[2] Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 216 R.E., al competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del torneo.

[3] In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'Organo di cui all'art. 134 R.E. provvede a rimettere gli atti al competente Organo di giustizia ai sensi dell'art. 216 R.E.

[4] I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale ufficiale possono essere disposti dall'Organo cui è stata fatta la rimessione, con proprio provvedimento susseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le norme usuali.

[5] Ai fini della recidiva e della esecuzione nel corso dell'anno, le infrazioni di cui ai commi precedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di manifestazione ufficiale.

[6] Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di società.

Art. 144 Inosservanza disposizioni

[1] La violazione, da parte di società o giocatori, delle norme e disposizioni di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.

Nota: la Parte III, dall'art.145 all'art.197 e la Parte IV, dall'art.198 all'art.237, del presente Regolamento, disciplinanti la Giustizia sportiva, sono state abrogate in virtù dell'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia approvato con la delibera n.402, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2005.

PARTE TERZA

DISCIPLINA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 145 Norme di comportamento – ABROGATO

Vedere art. 2 del Regolamento di Giustizia

Art. 146 Responsabilita oggettiva – ABROGATO

Vedere art. 1 del Regolamento di Giustizia

Art. 147 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti (delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 19 del Regolamento di Giustizia

Art.148 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n. 357 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) - **ABROGATO**

Vedere art. 22 del Regolamento di Giustizia

Art. 149 Motivazione dei provvedimenti disciplinari– ABROGATO

Vedere art. 24 del Regolamento di Giustizia

TITOLO II

DELLE SANZIONI

Art. 150 Ammonizione – ABROGATO

Vedere art. 9 del Regolamento di Giustizia

Art. 151 Deplorazione – ABROGATO

Vedere art. 10 del Regolamento di Giustizia

Art. 152 Ammenda – ABROGATO

Vedere art. 11 del Regolamento di Giustizia

Art. 153 Squalifica (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 12 del Regolamento di Giustizia

Art. 154 Squalifica del campo di gioco (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001) – **ABROGATO**

Vedere art. 15 del Regolamento di Giustizia

Art. 155 Esclusione dall'attività internazionale – ABROGATO

Vedere art. 18 del Regolamento di Giustizia

Art. 156 Esclusione dal campionato (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 17 del Regolamento di Giustizia

Art. 157 Penalizzazione di punti in classifica – ABROGATO

Vedere art. 16 del Regolamento di Giustizia

Art. 158 Inibizione (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 13 del Regolamento di Giustizia

Art. 159 Radiazione – ABROGATO

Vedere art. 14 del Regolamento di Giustizia

TITOLO III

DELLE INFRAZIONI

Art. 160 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n. 150/98 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 25 del Regolamento di Giustizia

Art. 161 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 13 Presidenza 7/10/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 27 del Regolamento di Giustizia

Art. 162 Proteste di tesserati (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 230 C.F. 12-13/12/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 29 del Regolamento di Giustizia

Art. 163 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (del. 150/98 – del. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 30 del Regolamento di Giustizia

Art. 164 Comportamenti non regolamentari (delibera n. 150/98 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 31 del Regolamento di Giustizia

Art. 164bis Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 32 del Regolamento di Giustizia

Art. 165 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 33 del Regolamento di Giustizia

Art. 166 Infrazioni amministrative (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n.275 C.F. 04/02/2006 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006) – **ABROGATO**

Vedere art. 34 del Regolamento di Giustizia

Art. 167 Infrazioni relative alle misure di sicurezza (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 35 del Regolamento di Giustizia

Art. 168 Infrazioni relative alle attrezzature – **ABROGATO**

Vedere art. 2 del Regolamento di Giustizia

Art. 169 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping (delibera n. 229 C.F. 09/03/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 37 del Regolamento di Giustizia

Art. 170 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 38 del Regolamento di Giustizia

Art. 171 Dichiarazioni lesive – **ABROGATO**

Art. 172 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n. 404 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 39 del Regolamento di Giustizia

Art. 173 Doppio tesseramento (delibera n. 404 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 40 del Regolamento di Giustizia

Art. 174 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato (delibera n. 6 C.F.28/07/2001 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 41 del Regolamento di Giustizia

Art. 175 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999) – **ABROGATO**

Vedere art. 42 del Regolamento di Giustizia

Art. 176 Atti di frode sportiva – **ABROGATO**

Vedere art. 43 del Regolamento di Giustizia

Art. 177 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (delibera n. 229 C.F. 09/03/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 44 del Regolamento di Giustizia

Art. 178 Obbligo di denuncia degli atti di frode (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000) – **ABROGATO**
Vedere art. 45 del Regolamento di Giustizia

TITOLO IV

NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 179 La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 46 del Regolamento di Giustizia

Art. 179bis Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 47 del Regolamento di Giustizia

Art. 179 ter Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 48 del Regolamento di Giustizia

Art. 180 Modalità di esecuzione delle squalifiche di tesserati (delibera n. 49 C.F. 26//02/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000) – **ABROGATO**

Vedere art. 49 del Regolamento di Giustizia

Art. 181 Commutazione della sanzione (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 50 del Regolamento di Giustizia

Art. 182 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco (delibera n. 7 C.F. 25/07/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 51 del Regolamento di Giustizia

Art. 183 Commutazione della sanzione – ABROGATO

Vedere art. 52 del Regolamento di Giustizia

Art. 184 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazioni Serie A1 femminile (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Art. 185 Provvedimenti disciplinari adottati da società – ABROGATO

TITOLO V

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI C.I.A. (delibera n. 291 C.F. 14.02.2004)

Art. 186 Sanzioni irrogabili (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004) – **ABROGATO**

Vedere art. 120 del Regolamento di Giustizia

Art. 187 Ammonizione – ABROGATO

Vedere art. 121 del Regolamento di Giustizia

Art. 188 Deplorazione – ABROGATO

Vedere art. 122 del Regolamento di Giustizia

Art. 189 Sospensione – ABROGATO

Vedere art. 123 del Regolamento di Giustizia

Art. 189bis - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 124 del Regolamento di Giustizia

Art. 190 Radiazione – ABROGATO

Vedere art. 125 del Regolamento di Giustizia

Art. 191 Competenza disciplinare (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004) – **ABROGATO**

Vedere art. 126 del Regolamento di Giustizia

Art. 192 Rimessione del procedimento (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004) – **ABROGATO**

Vedere art. 127 del Regolamento di Giustizia

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI MINI BASKET

Art. 193 Competenza Disciplinare (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**

Vedere art. 128 del Regolamento di Giustizia

TITOLO VII

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

Art. 194 Prescrizione – ABROGATO

Vedere art. 53 del Regolamento di Giustizia

Art. 195 Amnistia – ABROGATO

Vedere art. 54 del Regolamento di Giustizia

Art. 196 Indulto – ABROGATO

Vedere art. 55 del Regolamento di Giustizia

Art. 197 Grazia – ABROGATO

Vedere art. 56 del Regolamento di Giustizia

PARTE QUARTA

CONTENZIOSO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 198 Possibilità di impugnativa – ABROGATO
Vedere art. 58 del Regolamento di Giustizia

Art. 199 Legittimazione attiva – ABROGATO
Vedere art. 59 del Regolamento di Giustizia

TITOLO II

DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 200 Organi ed Organismi di giustizia (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 60 del Regolamento di Giustizia

Art. 201 Nomina degli Organi ed Organismi di giustizia (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 61 del Regolamento di Giustizia

Art. 202 Composizione e norme di funzionamento degli Organi e/o degli Organismi di giustizia (del. C.F. 30/10/98 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 62 del Regolamento di Giustizia

Art. 203 Competenza territoriale degli Organi ed Organismi giudicanti (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 63 del Regolamento di Giustizia

Art. 204 Competenza dei giudici sportivi degli uffici tecnici regionali e provinciali (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000) – **ABROGATO**
Vedere art. 64 del Regolamento di Giustizia

Art. 205 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 65 del Regolamento di Giustizia

Art. 206 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 66 del Regolamento di Giustizia

Art. 207 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado – ABROGATO
Vedere art. 67 del Regolamento di Giustizia

Art. 208 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado – ABROGATO
Vedere art. 68 del Regolamento di Giustizia

Art. 209 Competenza della Commissione Giudicante Regionale – ABROGATO
Vedere art. 69 del Regolamento di Giustizia

Art. 210 Competenza della Corte Federale (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002) – **ABROGATO**
Vedere art. 70 del Regolamento di Giustizia

TITOLO III

NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

Art. 211 Reclami di prima istanza (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 71 del Regolamento di Giustizia

Art. 212 Ricorsi in appello (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 72 del Regolamento di Giustizia

Art. 213 Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare – ABROGATO
Vedere art. 74 del Regolamento di Giustizia

Art. 214 Perentorietà dei termini – ABROGATO
Vedere art. 75 del Regolamento di Giustizia

Art. 215 Tasse reclamo o ricorso (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 76 del Regolamento di Giustizia

Art. 216 Rimessione del procedimento – ABROGATO
Vedere art. 77 del Regolamento di Giustizia

Art. 217 Sospensione temporanea in via cautelativa – ABROGATO
Vedere art. 78 del Regolamento di Giustizia

Art. 218 Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 79 del Regolamento di Giustizia

Art. 219 Effetti della riforma – ABROGATO
Vedere art. 80 del Regolamento di Giustizia

TITOLO IV

DEI SINGOLI RECLAMI

Art. 220 Reclamo avverso il risultato di gara (delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 81 del Regolamento di Giustizia

Art. 221 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco – ABROGATO

Vedere art. 82 del Regolamento di Giustizia

Art. 222 Reclamo per posizione irregolare (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000) – **ABROGATO**

Vedere art. 83 del Regolamento di Giustizia

Art. 223 Reclamo tardivo per posizione irregolare – ABROGATO

Art. 224 Sospensione dell'esecuzione – ABROGATO

Vedere art. 84 del Regolamento di Giustizia

Art. 225 Reclami nei concentramenti e tornei – ABROGATO

Vedere art. 85 del Regolamento di Giustizia

Art. 226 Revocazione – ABROGATO

Vedere artt. 86 e 87 del Regolamento di Giustizia

Art. 227 Astensione e ricusazione – ABROGATO

Vedere art. 88 del Regolamento di Giustizia

TITOLO V

NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 228 Reclami avverso sanzioni disciplinari (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 89 del Regolamento di Giustizia

Art. 229 Reclami avverso i risultati di gara (per posizione irregolare, incidenti campi di gioco, etc.) – ABROGATO

Vedere art. 90 del Regolamento di Giustizia

Art. 230 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**

Vedere art. 91 del Regolamento di Giustizia

Art. 231 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli – ABROGATO

Vedere art. 92 del Regolamento di Giustizia

TITOLO VI

LA PROCURA FEDERALE

Art. 232 Istituzione e compiti (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 97 del Regolamento di Giustizia

Art. 233 Funzionamento (delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 98 del Regolamento di Giustizia

Art. 234 Partecipazione alle riunioni (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 99 del Regolamento di Giustizia

Art. 235 Facoltà di ricorrere (delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO**
Vedere art. 100 del Regolamento di Giustizia

TITOLO VII (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 236 Composizione e funzionamento (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001) – **ABROGATO**
Vedere art. 101 del Regolamento di Giustizia

Art. 237 Competenze (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 9 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 292 C.F. 14/02/2004) – **ABROGATO**
Vedere art. 102 del Regolamento di Giustizia

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
<i>I - Doveri generali.....</i>	<i>1</i>
<i>II - Regolamenti.....</i>	<i>1</i>
<i>III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo.....</i>	<i>1</i>
<i>IV - Definizioni.....</i>	<i>1</i>
PARTE PRIMA.....	2
TESSERAMENTO GIOCATORI.....	2
TITOLO I.....	2
NORME GENERALI.....	2
Art. 1 Tesseramento federale.....	2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva.....	2
Art. 3 Termini e modalità del tesseramento.....	2
Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori.....	3
Art. 4bis Giocatore non professionista.....	3
Art. 5 Doppio tesseramento.....	3
Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati.....	3
Art. 7 Passaggi di categoria.....	4
TITOLO II.....	4
UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI.....	4
Art. 8 Uffici competenti al tesseramento.....	4
Art. 9 Casi di tesseramento.....	4
Art. 10 Nuovo tesseramento.....	4
Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità.....	5
Art. 12 Tesseramento conseguente a trasferimento.....	5
Art. 13 Tesseramento conseguente a prestito.....	6
Art. 14 Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato.....	6
Art. 15 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione.....	6
Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore.....	7
Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione nazionale non professionisti- ABROGATO.....	7
Art. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (nuovo art. 15).....	7
Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori.....	7
Art. 20 Comproprietà.....	7
Art. 21 Diritto di riscatto.....	8
Art. 22 Diritto di opzione.....	8
TITOLO III.....	8
GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE.....	8
Art. 23 Disposizioni speciali.....	8
Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento.....	8
Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile.....	9
Art. 26 Tesseramento speciale.....	9
Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile.....	9

Art. 28 <i>Violazione delle norme</i>	9
Art. 29 <i>Trasferimento d'autorità - ABROGATO</i>	9
TITOLO IV.....	9
GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E., GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E.	9
Art. 30 <i>Giocatori provenienti o provenuti da Federazione o paese straniero non appartenente alla U.E., (EXTRACOMUNITARI)</i>	9
Art. 31 <i>Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI)</i>	10
CAPO I.....	10
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.....	10
Art. 32 <i>Modalità di tesseramento</i>	10
Art. 33 <i>Decadenza o inefficacia del tesseramento</i>	11
Art. 34 <i>Sostituzione delle giocatrici</i>	11
Art. 35 <i>Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento</i>	11
Art. 36 <i>Trasferimento delle giocatrici</i>	11
CAPO II.....	12
NORME DI TESSERAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E GIOVANILI DI CITTADINI STRANIERI.....	12
NORME PER IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA PROVENIENTI DALL'ESTERO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 37 <i>Atleti di cittadinanza straniera</i>	12
Art. 38 <i>Atleti con doppia cittadinanza</i>	13
CAPO III.....	13
TRASFERIMENTI ALL'ESTERO.....	13
Art. 39 <i>Trasferimento all'estero di giocatori italiani non professionisti</i>	13
TITOLO V.....	14
NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI	14
Art. 40 <i>Limiti di applicazione e modalità</i>	14
Art. 41 <i>Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato</i>	14
Art. 42 <i>Ulteriori disposizioni</i>	14
TITOLO VI.....	14
TESSERAMENTO DEI GIOCATORI ALLE ARMI.....	15
Art. 43 <i>Normativa speciale</i>	15
TITOLO VII	15
ALTRI TESSERAMENTI	15
Art. 44 <i>Diritti e doveri dei tesserati</i>	15
Art. 45 <i>Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo</i>	15
Art. 46 <i>Tesseramento degli allenatori</i>	15
Art. 47 <i>Tesseramento dei dirigenti di società</i>	15
Art. 47bis <i>Divieto di impiego di persone in posizione irregolare in ambito federale</i>	15
Art. 48 <i>Tesseramento dei medici sociali</i>	15
Art. 49 <i>Tesseramento dei massofisioterapisti</i>	16
Art. 49bis <i>Tesseramento dei preparatori fisici</i>	16
TITOLO VIII	16
TESSERAMENTO PER ATTIVITÀ AMATORIALE	16
Art. 50 <i>Norme di tesseramento</i>	16
Art. 51 <i>Limiti e modalità del tesseramento</i>	16
Art. 52 <i>Competenza</i>	16
TITOLO IX.....	17
COMMISSIONE TESSERAMENTO	17
Art. 53 <i>Composizione e funzionamento - TRASFERITO PARTE QUARTA - CONTENZIOSO</i>	17
Art. 54 <i>Competenze - TRASFERITO PARTE QUARTA - CONTENZIOSO</i>	17
TITOLO X.....	17
GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE	17
Art. 55 <i>Norme generali</i>	17
Art. 56 <i>Convocazione</i>	17
Art. 56bis <i>Trasferimento di autorità</i>	17
Art. 57 <i>Doveri</i>	17
Art. 58 <i>Provvedimenti disciplinari - istanze di revisione</i>	17
TITOLO XI.....	17
DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	18
Art. 59 <i>Preliminari</i>	18
Art. 60 <i>Riconoscimento</i>	18
Art. 61 <i>Documenti di identità</i>	18
Art. 62 <i>Posizione irregolare giocatore ed allenatore</i>	18
TITOLO XII.....	18

INCOMPATIBILITA'	19
Art. 63 Incompatibilità	19
Art. 64 Eccezioni	19
Art. 65 Sospensione del tesseramento	19
Art. 66 Sanzioni.....	20
PARTE SECONDA	20
GARE.....	21
TITOLO I.....	21
NORME GENERALI	21
Art. 67 Campionati e tornei ufficiali.....	21
Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali.....	21
Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità.....	21
Art. 70 Partecipazione	21
Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori	22
Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio	21
Art. 72/bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore.....	21
Art. 73 Campi di gioco	22
Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco	23
Art. 75 Efficienza del campo di gioco	23
Art. 76 Attrezzature del campo di gioco	24
Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara	24
Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara	24
Art. 79 Irregolarità del campo di gioco.....	24
Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara).....	24
Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco	23
Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco.....	25
Art. 83 Incidenti sui campi di gioco	25
Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco.....	26
Art. 85 Accesso al campo di gioco	26
Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri	26
Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche	26
Art. 88 Percentuale sugli incassi.....	27
Art. 89 Ingiunzione di pagamento	27
Art. 90 Colore e numerazione delle maglie.....	26
Art. 91 Divisa da gioco	27
Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento	28
Art. 93 Designazioni arbitrali	28
Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri	27
Art. 95 Ritardo arrivo arbitro - ABROGATO.....	28
Art. 96 Mancanza o smarrimento referto.....	28
Art. 97 Assenza ufficiali di campo.....	29
Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio.....	29
Art. 99 Commissari di campo	29
TITOLO II	29
CAMPIONATI.....	29
Art. 100 Ordinamento dei campionati	29
Art. 101 Iscrizioni ai campionati - ex art. 102	28
Art. 102 Campionati a partecipazione limitata - (Del. 76 CF 18.5.99) - ex art. 101	28
Art. 103 Squadre aventi diritto	30
Art. 104 Classificazione delle riserve (Del. 77 CF 18.5.99) - ex art. 105	29
Art. 105 Riapertura dei termini - ex art. 106	29
Art. 106 Campionati a libera partecipazione - ex art. 104	30
Art. 107 Squadre della stessa società nello stesso campionato	30
Art. 108 Rinuncia alla partecipazioni	30
Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare.....	30
Art. 110 Partecipazione di giocatori a gare	32
Art. 111 Classifica.....	33
Art. 112 Norme per le qualificazioni.....	33
Art. 113 Precedenze in classifica in caso di parità	33
Art. 114 Cauzione.....	34
Art. 115 Rinuncia preventiva alla disputa di una gara	34
Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo (Del. 149 CF 26.06.99) ex art. 122.....	33
Art. 117 Riconoscimento della causa di forza maggiore - parte ex art.122	33

Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123	33
Art. 119 Inferiorità numerità - ex art. 124.....	33
Art. 120 Ritiro durante il campionato	33
Art. 121 Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare - ex art. 120.....	33
Art. 122 Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi - ex art. 121	34
Art. 123 Ritiro definitivo	34
Art. 124 Rimborso delle spese di viaggio - ex art. 126	34
Art. 125 Indennizzi per assenza di arbitri - ex art. 127	34
Art. 126 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo - ex art. 128	34
Art. 127 Indennizzi per assenza squadra ospitante - ex art. 116	34
Art. 128 Indennizzi per assenza squadra ospitata - ex art. 117	34
Art. 129 Esclusione dalla partecipazione a gare - ex art. 118	35
Art. 130 Ripetizione di gara annullata	36
Art. 131 Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo	35
Art. 132 Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali.....	36
TITOLO III	37
TORNEI E GARE AMICHEVOLI	37
Art. 133 Organizzazione.....	37
Art. 134 Autorizzazioni ed Organi competenti.....	37
Art. 135 Autorizzazioni e richieste abrogato.....	37
Art. 136 Modalità procedurali	36
Art. 137 Suddivisione.....	36
Art. 138 Partecipazione	36
Art. 139 Commissione esecutiva, commissari	37
Art. 140 Provvedimenti disciplinari.....	37
Art. 141 Ratifica del torneo	37
Art. 142 Orario dell gare, rinuncia o ritiro	37
Art. 143 Reclami Giuria d'Appello.....	37
Art. 143bis Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli	37
Art. 144 Inosservanza disposizioni.....	38
PARTE TERZA.....	38
DISCIPLINA.....	38
TITOLO I.....	38
NORME GENERALI	38
Art. 145 Norme di comportamento	39
Art. 146 Responsabilità oggettiva	39
Art. 147 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti	39
Art. 148 Recidiva e modalità di applicazione	39
Art. 149 Motivazione dei provvedimenti disciplinari.....	39
TITOLO II	39
DELLE SANZIONI	39
Art. 150 Ammonizione	39
Art. 151 Deplorazione.....	41
Art. 152 Ammenda	41
Art. 153 Squalifica	41
Art. 154 Squalifica del campo di gioco	41
Art. 155 Esclusione dall'attività internazionale	39
Art. 156 Esclusione dal campionato	40
Art. 157 Penalizzazione di punti in classifica	40
Art. 158 Inibizione allo svolgimento dell'attività	40
Art. 159 Radiazione.....	40
TITOLO III	40
DELLE INFRAZIONI	40
Art. 160 Infrazioni commesse dal pubblico	41
Art. 161 Invasione del campo di gioco ed aggressione	41
Art. 162 Proteste di tesserati	40
Art. 163 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto.....	41
Art. 164 Comportamenti non regolamentari	42
Art. 164bis Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione	40
Art. 165 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei sostituti durante le fasi di gioco	42
Art. 166 Infrazioni amministrative	42

TITOLO III	45
NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI	45
Art. 211 Reclami di prima istanza	45
Art. 212 Ricorsi in appello	45
Art. 213 Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare.....	45
Art. 214 Perentorietà dei termini	45
Art. 215 Tasse reclamo o ricorso	45
Art. 216 Rimessione del procedimento.....	45
Art. 217 Sospensione temporanea in via cautelativa	45
Art. 218 Decisione dei reclami o ricorsi	45
Art. 219 Effetti della riforma.....	45
TITOLO IV.....	45
DEI SINGOLI RECLAMI.....	45
Art. 220 Reclamo avverso il risultato di gara	45
Art. 221 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco.....	45
Art. 222 Reclamo per posizione irregolare	45
Art. 223 Reclamo tardivo per posizione irregolare.....	45
Art. 224 Sospensione dell'esecuzione.....	45
Art. 225 Reclami nei concentramenti e tornei.....	46
Art. 226 Revocazione.....	46
Art. 227 Astensione e ricusazione.....	46
TITOLO V	46
NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO	46
Art. 228 Reclami avverso sanzioni disciplinari	46
Art. 229 Reclami avverso i risultati di gara (per posizione irregolare, incidenti campi di gioco, etc.)	46
Art. 230 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara	46
Art. 231 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli	46
TITOLO VI.....	46
LA PROCURA FEDERALE	46
Art. 232 Istituzione e compiti	46
Art. 233 Funzionamento	46
Art. 234 Partecipazione alle riunioni.....	46
Art. 235 Facoltà di ricorrere	46
TITOLO VII	47
COMMISSIONE TESSERAMENTO	47
Art. 236 Composizione e funzionamento	47
Art. 237 Competenze (Del. 391 CF 11.11.00 - Del. 6 CF 28.7.01 - Del. 147 CF 14.12.02).....	47

